7192,7

CARLO MONTANI

GLI ORGANISMI FINANZIARI

DELLA

REPUBBLICA DI FIRENZE

(Contabilità di Stato)

LEZIONE

PER LA

R.ª Scuola Superiore di Commercio in Venezia

RIMINI 1886

TIPOGRAFIA EMILIO RENZETTI

MISCELLANEE
7192
7
R. BIBLIOTECA
NAZ. CENTRALE
DI FIRENZE

Carlo Montani

GLI ORGANISMI FINANZIARI

DELLA

REPUBBLICA DI FIRENZE

[*Contabilità di Stato*]

LEZIONE

PER LA

R.ª Scuola Superiore di Commercio in Venezia

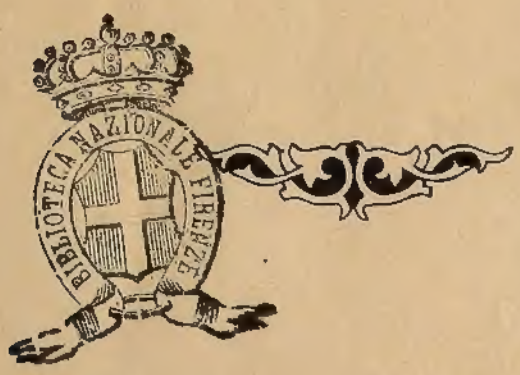

RIMINI 1886

TIPOGRAFIA EMILIO RENZETTI

Ezio Mortati

Tra Organismi Finanziari

di due

Repubblica di Firenze

[illegible] Studi

LEZIONE

fatta la

R. Scuola superiore di Commercio in Venezia

ALL' ILLUSTRE

PROF. CAV. FABIO BESTA

L' UMILE SUO SCOLARE

IN ATTESTATO

DELLA MAGGIOR RICONOSCENZA

E DEL PIÙ ALTO RISPETTO

INTRODUZIONE

Parlare degli *Organismi finanziari ed amministrativi della vecchia Repubblica di Firenze* non è possibile, senza prima conoscere gli ordinamenti politici e la forma di governo di quello Stato. Questi e quelli sono in così stretta relazione tra loro, che non potrebbesi avere un concetto pieno ed esatto di quegli organismi senza prima aver gettate le basi dell'antica costituzione politica fiorentina, senza prima aver detto qualche parola sulle trasformazioni subite dalle varie Magistrature di quella Repubblica, onde imprimere loro uno spirito vie più democratico ed accostare il governo ad una forma sempre più popolare. Egli è per questo ch' io andrò ora tracciando le linee generali di codesta sua costituzione politica.

* * *

Firenze, in origine colonia romana, allo sfasciarsi dell' Impero, ebbe la mede-

sima sorte delle altre città Italiane, fu invasa dai *Barbari* e cadde successivamente sotto le dominazioni dei *Goti*, dei *Longobardi* e dei *Franchi*. E, mentre ferve la *sanguinosa lotta fra il Papato* e l' *Impero*, *Firenze* trovasi sotto il dominio « di una donna che reggeva i suoi Stati con mano sicura » (1).

Scoppia la guerra accanita, insistente fra la *Lega Lombarda* e *Federico Barbarossa;* e mentre i Comuni Italiani nel secolo XII vanno acquistando forza e ardimento per le vittorie riportate sui campi lombardi e per l' ampliarsi dei commerci, mentre colla *pace di Costanza* sono formalmente riconosciuti e solennemente sanciti i nuovi diritti delle città italiane e sorgono in esse le *istituzioni dei Potestà*, Firenze viene allora retta da Consoli, (2) pur essa acquistando la propria libertà e indipendenza, e si costituisce al pari di

(1) La *Contessa Matilde* (1062. 1115) che ebbe in retaggio insieme alle altre città di Toscana. Sotto il suo Regno avviene l' assedio dell' Imperatore Arrigo IV — *G. Capponi — Storia della Repub. di Firenze.*

(2) Ricordano Malespini, cronista, dice che intorno al 1000 Firenze era « sotto la Signoria di *2 Consoli* cittadini col *Consiglio dei Senatori* che erano 100 uomini dei migliori della città. » In questi 2 uffici o Magistrati il *Capponi* riscontra le traccie di 2 antichi Istituti Romani — *I Duumviri* e il *Collegio dei Decurioni.*

Genova e di Venezia a *Comune Democratico*.

Ma intanto i comuni Italiani vanno estendendo il proprio dominio sulle terre vicine, e si trasformano, alcuni in *Principati*, ed altri in *Repubbliche*. — Genova, Venezia e Firenze si costituiscono per l'appunto in Repubbliche.

Firenze, repubblica, è dominata da una possente e ferrea volontà, è occupata in un incessante sforzo di dare ai suoi organismi, alle sue istituzioni, al suo governo forma e tendenze sempre più democratiche e popolari.

Ond' è che tra questa Repubblica e quella di Venezia esiste un' aperta antitesi.

Venezia, dominata da uno spirito prettamente aristocratico, e con un patriziato di stampo latino, conserva fin dalla sua culla, tradizioni principesche nel Doge, e va man mano accostandosi a quella forma di reggimento, che può dirsi uscisce dalle viscere di quel popolo, va raccogliendosi sotto la forma di *Repubblica Aristocratica*, vera *Oligarchia di Patrizi*.

Ivi le cariche del potere sono intieramente ed esclusivamente affidate e distribuite fra la casta della nobiltà più eletta; nessun Magistrato deve prepotere, e quin-

di non accentramento di attribuzioni, non uffici con numero smisurato di membri.

Firenze, « comune gagliardamente e risolutamente popolano (1) » in condizioni quindi tutto affatto diverse, con un popolo più mobile, arguto, volle reggersi a forma democratica. E presto, abbattuto il *governo dei Magnati*, assicura, coll' istituzione legale dei *Corpi delle Arti*, la *sovranità popolare*.

Da questo momento incomincia pel Comune di Firenze la serie de' suoi rivolgimenti, delle sue mutazioni politiche « delle quali pur variando le forme, inalterato rimase il carattere democratico » (2)

Tolti i beni ai Ghibellini, e fattane, del Magistrato posto alla custodia e alla cura di quelli, « un' istituzione essenzialmente statuale e politica (3) » gli fu facile cosa mediante l'*istituzione del Priorato* e dei *terribili Ordinamenti di giustizia*, maturare la propria *costituzione democratica*, raccogliersi sotto un *reggimento popolare*, una forma di Repubblica, nella quale, spingendo via via tutto il popolo insino all' ultimo artefice, nell' agitazione dei Consigli,

(1) Dino Compagni e la sua cronaca — *Isidoro del Lungo.*

(2) *Del Lungo.* Dino Compagni e la sua cronaca.

(3) Idem.

delle Consulte, degli affari, della vita politica, « la persona dei Reggitori era nulla; tutto la volontà dei Consulenti; o possiamo dire più recisamente, nulla gli uffici, tutto i Consigli » (1).

Le istituzioni, gli ordinamenti politici presso questa Repubblica non sono quindi sodi, permanenti, immutabili come quelli della ferrea costituzione veneziana.

Mentre le istituzioni della vecchia aristocrazia di S. Marco hanno vita non interrotta e continua, a Firenze invece a un Magistrato vecchio, che si abbatte, si sostituisce un nuovo, che poi si modifica, si trasforma, si sopprime pur esso e di nuovo si ristabilisce in vigore. Donde la moltiplicità degli uffici, la varietà dei Consigli, dei Collegi, il continuo rinnovarsi e il succedersi dei Magistrati, il confondersi, il trasferirsi delle attribuzioni da questo a quello, il mutarsi spessissimo della costituzione e dei modi di governo.

E tale è lo spirito di popolarità che serpeggia nelle viscere di quella società, tale la smania di democratizzare le istituzioni sue, tale la tendenza di allargare vie più il campo del potere nelle mani del popolo, che si arriva perfino a questi eccessi:

(1) *Del Lungo* — Op. cit.

D' introdursi sul finire del 1323 il funesto costume dell' *estrazione a sorte* di coloro che dovevano aver adito agli uffici e alle cariche dello Stato.

Di proibirsi l' esercizio dei diritti politici a quei cittadini che non fossero inscritti in qualche corporazione d' arte e mestieri.

Di escludersi affatto i nobili da ogni ingerenza, da ogni ufficio che desse adito alla pubblica amministrazione.

Di decretarsi che potesse un popolano, per ironia, essere fatto *grande* e con ciò venir escluso dall' esercizio dei diritti civili e politici; e che in certi casi potessero i *grandi* essere fatti *sopragrandi*, qualità questa recante con sè non solo l' esclusione alle cariche dello Stato, ma bensì la perdita d' ogni beneficio. E come tutto ciò non bastasse, contro i nobili si crearono *Magistrati*, *Statuti* e *Ordinamenti di giustizia* impressi di tanta fierezza, da offrire con essi il più spiccato esempio di *Oligarchia Popolare* « la cui assolutezza feroce, dice il *Del Lungo*, non trova riscontro che nel *sospettoso dispotismo della Veneta Aristocrazia*, e, singolare combinazione, gli *Ordinamenti fiorentini* e la *Serrata del Consiglio Maggiore* in Venezia sono circa del medesimo tempo » (1).

(1) Dino Compagni e la sua cronaca.

Ma se tale e tanta è la confusione che regna negli Ordini e nelle forme della costituzione fiorentina, se tali e tanto frequenti sono le mutazioni e gli sconvolgimenti politici che si succedono durante la vita di questa repubblica — la confusione non regna del pari però, nel suo sistema *economico-finanziario*. Anzi gli ordinamenti economico-finanziari sono là, come presso la Repubblica Veneta, pieni di bontà e di sapienza, e giovano a promuovere e sviluppare la privata e pubblica ricchezza — Gino Capponi a proposito di ciò ebbe a dire che la Repubblica « compensando a cento doppi, coll' energia ch' ella ispirava, i disordini da lei prodotti, esplicava quella varietà, quella sottigliezza, e quella sapienza nella legislazione e negli ordinamenti del governo e della pubblica amministrazione, che si comprendono ancora di altissima meraviglia. »

Sottili, ingegnosi sono infatti gli ordinamenti dei Consigli e dei Magistrati della Repubblica fiorentina — sapienti in gran parte i provvedimenti economici, fecondi gli organismi e le istituzioni finanziarie, e le leggi tutte ispirate a principii di libertà e di eguaglianza.

Il *libero voto dei cittadini* nel fissare e deliberare l'imposta costituisce il fondamento principale. E questo principio di

libertà, applicato appunto mediante il *libero voto delle imposte pei Consigli del Popolo e del Comune*, invano si potrebbe cercare nei tempi di mezzo presso gli altri Stati, se non presso le nostre Repubbliche e segnatamente in Firenze.

La forma d' imposizione nei primi secoli del risorgimento è, pressochè in tutti i Comuni Italiani, quasi la stessa: A *Milano* si ha il *Catasto* o la *Stima* — a *Genova* la *Colletta* — a *Venezia* il *Campatico* — a *Firenze* l' *Estimo;* istituzioni che altro non sono se non una lontana tradizione del *Censo Romano.*

Firenze però, più democratica delle altre Città, non si ferma a quella sua primitiva forma, bensì tenta vari modi, per stabilire equamente la base dell' imposta e la forma della sua distribuzione, imitando in questa e in quella la democratica Atene.

Il *principio democratico*, che l' imposta debba essere possibilmente proporzionata alla facoltà contributiva dei cittadini è strettamente osservato, e perciò la Repubblica non s' accontenta di ripartire l' imposta secondo criteri approssimativi o presunti, ma pone ogni studio per determinare con scrupolosa esattezza la *ricchezza privata* o *materia imponibile* di ciascun cittadino; e dall' istituzioni dell' *Estimo*, del *Catasto*, del

Decimo si giunge perfino alla *forma a scala* o *imposta progressiva*, come appunto si fece in Atene, e come si vorrebbe applicata tuttora.

Nè è da credersi che l' amministrazione pubblica fosse trascurata e negletta, che gl' interessi del fisco non fossero accuratamente e diligentemente tutelati.

Ancor qui, come a Venezia, si hanno molti funzionari od Agenti, che amministrano danaro ed hanno casse proprie; ma anche quì, non mancano Magistrati sindacatori, avvocati fiscali, regolatori, inquisitori, esecutori degli ordini di giustizia, sindaci, ufficiali insomma, delegati espressamente a vigilare e riscontrare l' azione dei pubblici funzionari, e dei Magistrati tutti che prendono parte attiva nella gestione del pubblico danaro; a giudicare dei loro conti; a infliggere pene, a tutelare insomma, nel modo migliore, l' interesse del pubblico Erario.

Tali sono i punti capitali e caratteristici della costituzione fiorentina, della quale ci faremo una ben più chiara idea, seguendola ora nelle sue evoluzioni più segnalate sotto il rispetto finanziario, prendendo ad esaminare singolarmente i vari organismi che ivi funzionarono, e i Magistrati nei quali risiedette il reggime della cosa pubblica.

I.

Consigli e Collegi che ebbero il governo e la direzione suprema delle Finanze nei vari tempi.

Dei primissimi tempi del Comune fiorentino, ed eziandio dei *Consoli* che vi esercitarono la suprema autorità, e nei quali gli *Organismi finanziari*, secondo quanto si può supporre, dovevano essere poco dissimili da quelli dei vicini *Stati feudali*, non è a dire.

Incomincierò coll'accennare soltanto dei Consigli e Collegi nei quali risiedeva la suprema facoltà di governo, dal momento in cui il *Comune di Firenze* venne a costituirsi a *Repubblica*.

Or bene, poichè lo *Stato di Firenze* ebbe assunto questa forma di governo, la *Direzione Suprema della Pubblica finanza*, unitamente a tutto ciò che aveva attinenza al governo dello Stato, spettò alla *Signoria* (*Ufficio dei Quattordici*, più tardi, *Ufficio dei Nove* o *Priori*) alla quale, insieme ai due Rettori — Potestà e *Capitano del Popolo* spettava « *amministrare le grandi*

cose del Comune, a radunare i Consigli e a fare le Provvisioni » (1). L' *Ufficio dei Quattordici* (2), *in origine Collegio dei dodici Anziani,* che altro non era se non un *Consiglio privato del Podestà,* divenne in breve potente, accentrando in se tutti i maggiori uffici del governo, si da addivenire il *Supremo Magistrato della Repubblica.*

Per lungo tempo conservò a sè anche la facoltà di *deliberare sulle gravezze* e

(1) *Gino Capponi.* — Storia della Repubblica di Firenze.

(2) I membri di questo ufficio venivano eletti dai *14 scaduti di carica* e dal *Consiglio* dei *Savi* o *Richiesti* — Nel 1283 a questo Magistrato successe quello dei *Priori delle Arti,* chiamati i *Signori,* ed essendo in numero di 9 insieme al *gonfaloniere,* fu detto codesto Magistrato — *Ufficio dei Nove* — o dei *Signori Novi,* e furono eletti dai *vecchi Priori* e dalle *dodici Capitudini Maggiori* — L' Ufficio loro durava solo due mesi — Ecco ciò che ne dice il cronista *Goro Dati* nelle sue *Storie* « I Priori erano due per quartiere, hanno appresso di loro un Notajo che sta 2 mesi in Palagio come loro, e non fa altro che a scrivere le loro deliberazioni — hanno un altro Notajo fermo in perpetuo — aiuta quando fa bisogno e tiene i libri delle leggi e ordini del Comune e a scrivere e a tenere conto di tutte le informazioni che si fanno dai *Signori* e *Collegi* con loro *Consigli* — hanno un *Cancelliere* — L' Ufficio e balìa e autorità di detti *Signori* è grande e senza misura. Non possono essere, dopo l' ufficio compiuto, sindacati, nè corretti d' alcuna cosa che fatta avessono, se non per baratteria o simonia, e questo à a conoscere un ufficiale e rettore forestiero detto *Esecutore degli Ordini.* »

sulle gabelle da imporsi ai cittadini e *di provvedere alle opere del Comune.* Ma allorquando, collo stabilirsi di una democrazia in più larga base, vennero istituiti i *Consigli Popolari*, a questi esclusivamente venne derogata tale facoltà. La *Signoria*, unitamente al *Consiglio dei Savi* o *Richiesti*, non ebbe fin d'allora più nessun altra attribuzione, se non quella di *proporre le cose che dovevano poi essere discusse, deliberate e approvate nei Consigli stessi*, ai quali per ciò era demandata, oltre che la *deliberazione sulle imposte*, anche la *provisione* e *disposizione del pubblico danaro;* o in altri termini alla facoltà di *autorizzare* e *fissare* le *Entrate*, si aggiungeva pur quella sull'*autorizzazione* e *limitazione delle spese* necessarie ai pubblici servigi.

Nessuna spesa poi potevasi incontrare, nè alcuna deliberazione prendersi, nè provvisione aver effetto, se prima non fosse stata sottoposta all'approvazione dei *Consigli Popolari.* Tali provvisioni, deliberazioni o proposte dei *Signori* e *del Consiglio dei Savi*, venivano prima discusse e approvate dal *Consiglio dei Cento*, poi in quello del *Capitano* o del *Popolo*, prima nello *speciale*, poi nel *Generale* e talvolta riuniti; poi, collo stesso ordine, in quelli *speciale* e *generale* del *Podestà* o del *Comune.*

Il *Consiglio dei Cento* fu creato nel 1289 e dovevasi convocare ogni qualvolta « occorresse spendere di più od altrimenti da quello che fosse permesso ai Camerlenghi » (1).

Per validità delle deliberazioni prese da questo Consesso, occorreva l' intervento almeno di 70 di essi Consiglieri e il voto della maggioranza degli intervenuti; se la proposta non veniva ivi approvata, non poteva essere portata negli altri Consigli, nè rinnovarsi, quella stessa proposta, se non dopo trascorso un semestre.

Allorchè si fosse trattato di provvedere a bisogni urgentissimi, la *Signoria*, insieme al Consiglio dei Cento, aveva facoltà di stanziare, in via straordinaria, un fondo non superiore al montare di Lire 100 al mese, per fare le spese che le nuove necessità imponevano.

Ma nel *Consiglio dei Cento* oltre, come vedemmo, le proposte di *nuove* o *maggiori spese*, si portarono, prima che negli altri Consigli, anche tutte le altre deliberazioni della Signoria, cui per forza di leggi occorreva la sanzione dei Consigli stessi.

In seguito questo Consiglio si fuse con altri in uno solo, che si chiamò *Consiglio*

(1) Archivio storico Ital. — L' antica Camera del Comune di Firenze — Gherardi — Serie 4, N. 48.

del Capitano o del Popolo, nel quale fin d' allora, unitamente a quello dei *Podestà* o *del Comune*, risiedette tutta intera l' *autorità legislativa della Repubblica* (1).

Fedeli e forzati custodi delle leggi vegliano due Magistrati forestieri — il *Podestà* e il *Capitano del Popolo* (2) « nien-

(1) Archivio stor. Ital. Serie 4. N. 48, già cit.

(2) Il *Podestà*, giudice ed ufficiale ad un tempo, detto alle volte il *Signore del Luogo*, che doveva essere, ma non sempre lo fu, nominato e investito dall' Imperatore, fu in Firenze *Magistrato antichissimo*. Egli doveva nel *Consiglio del Comune* o in *Parlamento pubblico* prestare giuramento sul libro degli Statuti per l' osservanza loro, mentre il *Capitano del Popolo*, detto poi *Capitano della Massa dei Guelfi*, indi *Capitano di Firenze*, e *Consigliere di Pace*, doveva giurare di procurare per quanto potesse il *mantenimento della pace* e la *difesa delle Arti*. L' elezione di questi 2 *Ufficiali* o *Rettori* i primi 3 anni si fece dal Pontefice, ma poi il *Podestà* venne eletto dai *Consigli del Comune* — il Capitano dai *Consigli del Popolo*.

Il *Podestà* aveva con sè 7 giudici, 3 cavalieri — 18 notai e 20 berrovieri — Il *Capitano*, 3 giudici, 2 cavalieri — 4 notai, 9 berrovieri — Si occupavano di *cause civili* e *criminali*.

Le *Cause civili* di competenza del Capitano erano quelle che si riferivano alle *Gabelle*, all' *Estimo* e simili « uno dei giudici del Capitano era deputato sopra la *Camera* e *Gabella*, rinvenire le ragioni e fare che le rendite delle gabelle, *che allora tutte si vendevano*, legittimamente si facessero, ed i denari dei compratori fossero pagati — l' altro giudice era posto a riscuotere le condannazioni — libre o imposizioni del Comune di Firenze » — Discorso — *Governo di Firenze dal 1280 al 1292* — d' incerto Autore.

t' altro che una rigida personificazione del proprio Statuto, ciascuna rubrica della quale pesava addosso a loro come un comando, una minaccia. Breve del resto anche la loro Signoria e sottoposta a Sindacato — Ogni 6 mesi si rinnovavano — ciascuno di essi poi a *capo di un Consiglio.* » (1)

Il *Consiglio dei Savi* o *Richiesti* potevasi adunare straordinariamente per cose importanti e qualunque volta fosse piaciuto alla *Signoria* e ai *Rettori.* Le deliberazioni presso questo *Consesso* venivano prese a maggioranza di voti, e se trattavasi di applicar tasse, d' imporre prestazioni ed altre forme di tributi al popolo, alle discussioni e deliberazioni loro prendevano parte anche i *Collegi* o *Capitudini delle Arti*, e la votazione facevasi a scruttinio segreto (2).

(1) Del Lungo – *Dino Compagni e la sua Cronaca.*

(2) La *votazione* nei *Consigli* poteva essere di due sorta: *palese* o *segreta* — il 1° modo si eseguiva per *alzata* e *seduta*, l' altro colle *palle* o *fave nere* e *bianche.*

Nel Consiglio dei 100 la votazione era *segreta* — nello *speciale del Capitano* o *del Popolo* fu prima *palese* poi *segreta* — nel *Generale* — *palese* solamente — Nel *Consiglio* del *Podestà* o del *Comune*, *palese*, e alcune volte segreta.

In tutti poi per la validità delle *deliberazioni* si richiedeva almeno la metà più uno, a meno che non si fosse trattato di derogare dagli Statuti, perchè in tal caso richiedevasi da tutti i Consigli la votazione dei 4[5.

In tal guisa risiedette fin da principio nel popolo la somma della cosa pubblica, in quanto che spettava ai suoi rappresentanti ed eletti, il diritto di deliberare su tutto quanto risguardava la pubblica economia, e di consentire le imposte onde si aggravavano i cittadini.

*
* *

Firenze però, diversa da Venezia, come più volte ebbi occasione di osservare, non si mantenne sempre costantemente, con uno stesso ed immutabile ordinamento politico e finanziario, ne' suoi Consigli e Collegi, gli Uffici e Magistrati, non sempre conservarono la stessa autorità, la stessa forma, nè sempre durarono ed esistettero in quello stesso numero e per tutto il tempo della Repubblica. Parlando della *Costituzione fiorentina*, feci già notare, come le istituzioni, gli Ordinamenti, gli Organismi insomma di quello Stato, fossero impressi di una *originale caratteristica*, quella cioè relativa alla *instabilità dei medesimi;* e dissi già come a vecchie Magistrature se ne sostituissero altre, che poi alla lor volta venivano ad essere modificate, trasformate in altre, soppresse, e di nuovo ancora ricostituite.

Firenze difatti in mezzo al turbinìo delle passioni, delle lotte civili che continuamente si agitavano per la città, fra le due *fazioni dei Guelfi* e *dei Ghibellini*, dovette più volte rassegnarsi e cadere temporaneamente sotto Signorie straniere, sotto tiranniche dominazioni, durante le quali, governata da vicari, che quei *Principi* e *Signori* stranieri vi mandavano in loro vece, gli *Ordinamenti politici* e *finanziari*, vigenti nella Repubblica, venivano certamente non poco scossi, venivano a subire modificazioni, trasformazioni, riforme, talvolta anche radicali.

Ricorderò qualcuno di questi cambiamenti, di queste temporanee mutazioni nel reggime di Firenze.

Lascio di dire del *Collegio dei 12 Buoni uomini*, in cui, sotto la Signoria del re Carlo, unitamente al vicario suo, risiedette il Reggimento dello Stato, e riportandomi ai tempi di Nicolò III° rammento come il *Collegio degli Anziani* invece di *12* fu di *14*, 8 Guelfi e 6 Ghibellini, finchè a stringere in poche mani il governo, codesto *Ufficio dei 14 Anziani* fu abolito, creando in sua vece un altro Magistrato — I *Priori delle Arti*, colla quale istituzione fu spento quasi del tutto il predominio degli Ottimati, e il governo si concentrò tutto nelle mani del popolo trafficante.

Più tardi la Repubblica, sbigottita dalle vittorie e conquiste di Castruccio Castracane, ritenendo il *Gonfalonierato* e il *Collegio dei Priori* non abbastanza sufficente a reggere il governo in quel periglioso momento, ristabilì l'antico *Ufficio* o *Collegio dei 12 buoni uomini*, senza dei quali ai Priori non era lecito pigliare alcuna grave deliberazione.

Introdottasi poi la pessima usanza dell'estrazione a sorte degli uffici, ne derivò non solo un abbassamento d'autorità nei Magistrati, ma anche un abuso di potere nei nuovi eletti, sicchè per rimediare a questo guajo si ricorse ad un male maggiore, si decretò « che il Gonfaloniere, co' Priori e co' Buoni uomini, potessero, come capi e principi dello Stato, annullare il Podestà, il Capitano e l'Esecutore che abusassero del loro ufficio » (1).

L'autorità del Podestà venne con ciò declinando, e un cronista (2) ci dice difatti che il Podestà, ufficio il quale andava ogni dì perdendo d'autorità e d'importanza, fu ridotto con ciò a una semplice magistratura *di nome* — a un *giudice salariato.*

In seguito ai nuovi ordinamenti dati alla Repubblica, dopo cessata la Signoria

(1) *G. Capponi* — Op. cit.
(2) *Marchionne Stefani* — lib. VI, rub. 385.

del Duca di Calabria (1328), annullati tutti i *Consigli vecchi* ne furono formati due soli: uno di 300 cittadini tutti *popolani*, con a capo il *Capitano del Popolo*, l'altro di 250 tra *popolani* e *grandi*, con a capo il *Podestà;* e le deliberazioni per essere valide dovevono prima approvarsi nel Consiglio del Popolo o dei 300, poi da quello del Podestà o del Comune (1).

In altra epoca si ebbero due *Consigli Generali* l'uno di 60, l'altro di 100 membri (2) e vennero creati gli *8 della guerra*, ai quali furono domandate parecchie fra le attribuzioni pertinenti al *Collegio dei Savi.*

Nel 1411 fu ordinato un altro *Consiglio* che ebbe nome dei *Dugento* appunto perchè componevasi di 200 cittadini, dal quale si deliberava sulle proposte della *Signoria*, e approvate per 2[3 da questo Consesso, dovevano passare in altro Consiglio composto dei Collegi, di alcuni ufficiali e di cittadini aggiunti — da questo poi dovevano trasmettersi al *Consiglio del Popolo*, in ultimo a quello del *Comune* (3).

(1) *P. Idelfonso* — Delizie degli Eruditi — Tomo XII, p. 288 — e *S. Ammirato* — Storie — lib. VII.

(2) In origine il *Consiglio Maggiore* stando a *Lapo di Castiglionchio* sarebbe stato formato di 40 tra Grandi e popolani — vedi discorso Bologna — 1753 — in 4. pag. 128.

(3) *Scipione Ammirato* — Storie.

Venuti i *Medici* al potere, essi tramutarono, rimescolarono, sconvolsero tutto. Sotto il *Gonfalonierato* di *Cosimo de' Medici* furono anzitutto creati i *Dieci Accoppiatori* per lo *squittinio delle borse*, e sotto di lui pure, il *Podestà*, che era in antico *l'ufficiale depositario dell' autorità Sovrana*, andò perdendo ogni prestigio e non fu di poi altro se non un *giudice fatto venire a breve tempo dal di fuori*, mentre il *Capitano* non fu altro se non il *capo dei soldati di palazzo*, e l'*Esecutore degli Ordini di Giustizia ridotto all' umile condizione di bargello* (2).

Nel 1471 si annullò il *Consiglio del Comune* e quello del *Popolo*, nei quali, fin dall' istituzione della Repubblica aveva fondamento la libertà cittadina, accentrando poi tutta la suprema autorità del governo della Repubblica nel *Consiglio dei Cento*, scelti fra la *casta* più fida della *Casa Medicea*.

Sotto i Medici adunque svanirono a poco a poco tutte le istituzioni più antiche e solenni della Repubblica, e il popolo si trovò così spogliato d' ogni prestigio, d' ogni ingerenza, d' ogni autorità che prima teneva sovrana nel governo della Cosa pubblica; si trovò abbandonato, senza più una voce,

(2) *G. Capponi* — Op. cit.

senza più la rappresentanza d'un Consiglio che uscisse dal suo seno, che da lui derivasse. Però, fuggito *Piero de' Medici* con tutti gli altri della sua famiglia, fu dato un nuovo assetto alla Repubblica, o meglio, si ripristinò e si riordinò l'antica forma popolare. L'*ufficio degli Otto*, l'*ordine dei Sessanta* — il *Consiglio dei Cento fidati* sui quali posava la potenza e l'arbitrio del governo Mediceo, furono aboliti, ricomponendosi il Consiglio *Generale*. Ma i Medici ritornarono ancora al potere e di nuovo soppressero il Consiglio Grande.

Chiamato Lorenzo de' Medici, nipote del pontefice Leone X, a reggere lo Stato, diede la stessa forma di governo istituita dagli avi suoi.

Un *Consiglio di 70* aveva le redini di tutto lo Stato — da quello si andava ad un altro Consiglio chiamato dei Cento, a cui spettava decretare le spese e le leggi. Il *Gonfaloniere* era eletto a due mesi, la *Signoria* e i *Collegi* si traevano a sorte dalle borse. Finalmente nel 1532 si elessero dalla Signoria 12 cittadini deputati insieme al gonfaloniere di giustizia alla *Riforma dello Stato;* e questi *Riformatori* con loro provvisione decretarono che « per dare forma al presente governo e posare gli animi » (1)

(1) *G. Capponi* — Op. cit.

dovevasi mutare la Repubblica in Principato d' un uomo solo. Alessandro de' Medici ne pigliava difatti il possesso come Duca di Firenze — e con lui ebbe origine il *Principato di Casa de' Medici.*

Magistrati pel governo e la cura dei beni del pubblico

Alla cura dei beni e degli interessi del fisco presiedevano parecchi magistrati.

Ricordo fra gli altri il Magistrato noto sotto il primitivo titolo *de' Consoli de' Cavalieri* e conosciuto poscia sotto quello di *Capitano di parte Guelfa* (1), antica e fra tutti eminente magistratura, sorta in virtù dell' espropriazione dei beni fatti ai Ghibellini fuorusciti, e proposta alla difesa e custodia di quei beni.

Questo Magistrato che rinnovavasi ogni 2 mesi ed era eletto dal *Maggior Consiglio*, al quale spettava pur anco l' elezione di tutti gli altri ufficiali, non può dirsi fosse propriamente un Magistrato della Repubblica, ma piuttosto rappresentasse in sè un piccolo governo, una piccola repubblica, un piccolo stato entro lo stato. Altro Magi-

(1) *Gino Capponi* — Op. cit.

strato che io ricorderò fu quello « dei *Priori di Parte* » che ebbero in origine la custodia e la sopraintendenza del denaro pubblico; e un altro ancora fu quello preposto al governo e alla cura delle « *vie e strade* » (1) e in generale di tutta la *materia edilizia* della città e del Comune.

Non appare, dai documenti rimasti, chiaramente quali fossero gli ufficiali destinati a questo magistero, nè con quali norme o cautele questa materia venisse da essi ufficiali amministrata. Certo è che non fu regolata sempre a un modo, e che anche in cotesto ramo della materia amministrativa ed economica del Comune, anche in questa parte dei pubblici servizi « la *legislazione fiorentina non ismentiva il suo tradizionale andamento* » (2).

(1) *Isidoro Del Lungo — Dino Compagni e la sua Cronaca.*

(2) *Isidoro Del Lungo — Dino Compagni* — Di queste *perpetue mutazioni* che si verificano nella vita civile e politica del popolo fiorentino ne convengono tutti gli Storici, e per ricordarne uno, senza citare l'autorità somma del *Villani*, rammenterò come *Donato Gianotti* nella sua *Storia sulla Repubblica fiorentina*, a proposito dell'instabilità e varietà degli ordinamenti civili della sua patria, adduce il motto « che vulgarmente con vituperio della città si dice *legge fiorentina fatta la sera e guasta la mattina* », e sotto a questo i noti versi di Dante nel *Purgatorio*. C. VI. 143, 144 appartenenti alla stupenda ironia con cui si chiude il *Sordello*.

Le cure edilizie difatti non sempre si affidavano a uno stesso magistrato — Dapprima pare fosse destinato a tale ufficio un Giudice particolare, Magistrato corrispondente ai *Giudici del Piovego* della Repubblica Veneta, da eleggersi dal *Consiglio speciale del Capitano* unitamente ai *Collegi* o *Capitudini delle 12 arti Maggiori* (1); ma poi con provvisione dell'anno 1290 al Giudice deputato a ritrovare e conservare le ragioni del Comune e che aveva anche la sopraintendenza alle gabelle, vengono affidate le *cure edilizie* (2).

Nello-Statuto del Capitano in quella parte ove si parla dei 6 ufficiali preposti al *ricupero dei diritti del Comune* si accenna che ad essi può essere aggiunto un *Giudice* delle « *strate et vie* » (3) e da una provvisione dell' anno 1308 apparre come la cura e il governo delle vie e strade pubbliche fosse affidata al *Giudice ufficiale per l' abbondanza.* (4)

Se non che questo Magistrato addetto alle *cure edilizie*, la cui elezione entrava

(1) Archivio Stat. fior. Consulte III c. 86t cif. docum. III, XIV, v. Del Lungo.

(2) Archivio Stat. fior. Provvisioni I, c. 89t, II. c. 129t.

(3) Rubrica XXXIV lib. IV.

(4) Provvis. XIII. c. 179, 10 C. e 12 febb. 1307 s. f. V. Del Lungo.

a far parte delle molte particolari attribuzioni del Capitano, aveva un'autorità più che amministrativa, piuttosto giuridica; spettava a lui cioè giudicare sui casi di lite risguardanti l'*edilità* del *Comune,* e potrebbesi quindi collocare più convenientemente tra la schiera dei pubblici ufficiali amministrativi della giustizia, i quali, o eletti dalla Signoria, o dai Consigli, o condotti dal Podestà o dal Capitano, si richiedeva sempre fossero forestieri.

Sicchè si può affermare che la cura della *materia edilizia* e cioè di tuttociò che rifletteva effettivamente i lavori da compiersi e i provvedimenti da prendersi relativamente alle vie, strade, ponti, piazze ed altre opere di costruzione, e stabilimenti pubblici, fosse esclusiva attribuzione della *Signoria* che poteva compiersi direttamente da essa, o da essa commettersi ed affidarsi a particolari agenti. A questi *ufficiali* o *delegati della Signoria* detti « *ufficiali sopra il ritrovare e il ricuperare i diritti del Comune* » fu aggiunto un *Giudice Consultore* — Più tardi le cure edilizie passarono agli ufficiali detti di T*orre e dei beni di Ribelli,* e, cessati questi, ai *Capitani di parte Guelfa* (1).

(1) *I. Del Lungo* — Op. cit. In ciò convengono anche i cronisti. *Goro Dati* — Istoria di Fiorenza — lib. 9

Vi fu inoltre una serie di altri ufficiali che curarono l'accertamento e la riscossione delle entrate pubbliche.

Tali furono: *a)* l'*ufficio dei Regolatori* i quali « sono 6 e hanno a provvedere sempre tutte le rendite e le entrate del Comune, che elleno si mantengono buone e in tutte le spese che si fanno provvedere che il Comune non sia ingannato e far rivedere le ragioni de' *Camerlenghi*, e far riscuotere da chi deve dare » (1) — *b)* gli *ufficiali* o *governatori delle Gabelle* — *c)* i *maestri di dogana* — *d)* i *Maestri del Sale* — de' *contratti* « l'uffizio dei quali è riscuotere e mettere al netto l'entrate comuni, e questi

pag. 134 dice: « gli *ufficiali di Torre* hanno a mantenere e migliorare ponti e mura della città e contado — fare racconciare i lastrichi delle vie quando son guasti e provvedere a tetti ecc. » Parla pure degli *ufficiali di Castella* i quali « hanno a provvedere sempre che le Castella e Rocche e Fortezze del Comune siano salde e fare racconciare dove bisognasse e sieno ben fornite d'opera e da vivere e siano ben guardate. » — *Giov. Batt. Adriani — Istoria di Firenze* — lib. 2. pag. 52 — accenna appunto come ai *Capitani di Parte* « apparteneva il governo delle fortezze, le provvisioni delle armi pubbliche delle muraglie comuni, del ricevere censi ecc. e riguardo gli *ufficiali di Torre* « che rendevano ragione nella città e fuori, di confini, di muri comuni d'appoggi, di danni d'acqua e di confini d'esse, e difendevano le cose pubbliche, come vie. fiumi, ponti — mantenendo le fatte e facendone delle nuove. »

(1) *Goro Dati* — Istoria di Firenze.

hanno molti ministri nella città e fuori che procurano cotali rendite e le difendono » (1).

Vi hanno inoltre gli *Ufficiali del Monte* « i quali già tenevano la cura del danajo pubblico, e il loro Camerlengo ne teneva buona ragione ricevendolo dagli altri Ministri, e davano retta forma e ordine all' entrate e alle uscite pubbliche. I medesimi rendevano ragione dei crediti e dei debiti del Monte » (2); i *Procuratori* ai quali spettava regolare le *prestanze* e governare il monte; — Gli *ufficiali dell' abbondanza* deputati a provvedere il vivere e il grano pel consumo e pel bisogno interno della città; gli *ufficiali di Grascia* che « hanno a provvedere sopra le molina e mugnai e tengono ragione di molte cose su coloro che non sono sottoposti a nessun arte » (3).

Finalmente ricorderò le varie *Magistrature in zecca* — e cioè: i Signori della Moneta — i Provveditori in Zecca — i Provveditori degli Ori e degli Argenti — i Pesatori e Assaggiatori della Moneta e molti

(1) *Giov. Batt. Adriani* — Istoria di Firenze — lib. 2, pag. 152.

(2) *Giov. Batt. Adriani* — Istoria di Firenze — lib. 2, pag. 152 e seg.

(3) *Goro Dati* — Op. cit. lib. 9, pag. 134.

altri ufficiali — non che i *Camerlenghi* dei quali ultimi uffici parlerò diffusamente a suo luogo nei posteriori capitoli.

Il sistema tributario presso la Repubblica di Firenze

I.

La forma primitiva o più antica d' imposizione e distribuzione delle Imposte.

Il *sistema Tributario* durante tutta la vita della Repubblica Fiorentina passò per due fasi o forme diverse di contributo — *Imposizioni dirette* e *Imposizioni indirette* — queste furono praticate prima di quelle e consistettero in *gabelle* e in *prestiti* o *imposizioni straordinarie.*

Dai primissimi tempi della Repubblica fino al 1336 le *imposizioni* o *pubbliche rendite* si limitarono esclusivamente ali' esazione di *34 capi di Proventi o d' entrata ;* (1) e cioè, in *gabelle* o *contribuzioni* che oggi si direbbero appunto *indirette,* le quali colpivano il prodotto dei terreni, le mercanzie i contratti e sopratutto i generi di consumo, applicate in un sistema moderato

(1) *E. Villani* — Le Entrate e le spese del Comune di Firenze — *Cronaca di Firenze.*

e che crescevano grado a grado dai generi di prima necessità a quelli di comodo, fino a quelli di lusso.

Alla *riscossione* di codeste *imposte* o *gabelle* presiedettero nei vari tempi una folla di Magistrati, fra i quali ricorderò: il *Magistrato* o *Ufficio del Sale*, che presiedette appunto alla *Salina del Comune*, curando l'esazione della gabella del sale e attendendo allo smercio o vendita di tale prodotto; (1) gli *ufficiali delegati alla riscossione dei dazi per l' entrata* e il *consumo degli olii, legumi, grascie* etc. la cui gabella riscuotevasi alle porte della città; e gli *ufficiali* al *dazio del vino* — *della farina* e *macinatura* — del *macello* — dei *contratti* e infine molti altri ufficiali od agenti deputati a riscuotere somme per altre speciali gabelle, per multe, per diritti fiscali — ufficiali questi attendenti la maggior parte all' amministrazione dei beni del pubblico o della giustizia o della polizia.

(1) Per la distribuzione di questo prodotto esisteva un ufficio apposito detto « *Canova* e *Dogana del Sale* ». dal quale per mezzo d' impiegati speciali (*Doganieri* del sale e *Canovieri*), assistiti da notai, facevasi appunto tale distribuzione del sale per tutta la città e per il Contado.

Isidoro Del Lungo — Dino Compagni e la sua Cronaca — Cap. V. Vol. 1, pag. 192.

La *forma di esazione delle imposte* presso gli antichi è stato l' *appalto* (1). In luogo cioè di adottare il sistema di *percezione diretta* e riscuotersi le tasse per conto dello Stato per mezzo di agenti suoi, come si usa ai giorni nostri nei paesi meglio ordinati, si soleva allora invece cedere a privati speculatori l' *esazione dei tributi* per un tempo determinato verso un corrispettivo o canone annuale e talvolta vendere additura le tasse.

(1) Tre sono le *forme di esazione delle imposte:*

1. L' *appalto* — 2. l' *amministrazione diretta* — 3. la *forma mista.*

La 1ª è una forma dannosa tanto allo Stato come ai contribuenti, dovendo con essa retribuirsi l' opera dell' appaltore e largamente compensare i rischi che corre, tuttavia è preferita tutte le volte che occorre farsi anticipare dagli appaltatori i fondi che i tributi sono per dare, molto più perchè con esso sistema è reso assai più agevole e spedito il controllo finanziario circa codesto servizio — La 2ª è una forma o sistema assai più economico — offre piena libertà di affidare l' esecuzione del servizio di riscossioni a chi meglio si crede — infine con esso è tolto, nell' esazione dei tributi, il carattere di odiosità per parte dei contribuenti — Circa il 3° sistema possiamo avere due *forme miste di esazione* l' una che *partecipa della natura dell' appalto* — l' altra *dell' amministruzione diretta*, entrambe però cogli stessi inconvenienti della 1ª forma — vedi *Prof. Fabio Besta* — LEZIONI DI CONTABILITÀ DI STATO DATE AGLI STUDENTI DI 4. ANNO CORSO MAGISTERO RAGIONARIA PRESSO LA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA.

L' *appalto* usato dai *Greci*, dai *Cartaginesi*, dai *Romani* fu pure nei tempi di mezzo addottato da *Venezia* e dalla *Repubblica fiorentina.*

Le *gabelle* che così si riscuotevano dai cittadini costituivano per il Comune un'entrata di 300,000 flor. d'oro, l'anno; (1) — entrata che superando di molto la *spesa ordinaria*, lasciava un *largo margine attivo*, un *avanzo* abbastanza sufficente per coprire la *spesa straordinaria* e provvedere a non permanenti bisogni.

Ma sopraggiunsero le guerre, crebbero le esigenze, si moltiplicarono i bisogni, e la spesa aumentando grandemente, costrinse il Comune, indebitato per una somma che i consueti cespiti d'entrata non erano sufficenti a capire, a ricorrere ad altri mezzi — imporre nuovi sacrifizi ai cittadini. Fu difatti decretata una *nuova forma d' imposizione straordinaria* — i *Prestiti* — dalla quale trassero origine le *Camere degli Imprestiti* o *Ufficio dei Monti di Prestanza* o *del Monte Comune;* in altri termini sorse così ed ebbe sviluppo l' *istituzione del Debito Pubblico* — primo esempio in Italia.

I Prestiti che perdurarono sempre nella Repubblica e ai quali si ricorse spesso nei

(1) *Giovanni Villani — Cronaca.*

vari tempi, assunsero due forme; quella di *Accatto* o *Balzello* — prestiti questi ai quali contribuivano nominativamente un ristretto numero di persone più ricche o certe compagnie di mercanti più facoltose, alle quali prestavasi garanzia del loro credito per capitale ed interessi, sulla somma sovvenuta, assegnando loro l' *introito* o *prodotto di certi capi d' entrata* o *gabelle* sicchè il debito veniva presto ad essere estinto del tutto. — L'altra forma di *Prestito* era quella più propriamente detta *prestanza* (tributo o prestito forzato) la quale assumeva presso che sempre la stessa forma e il modo di un *imposta generale* ripartita fra tutti i cittadini. Ma la somma prestata in tal modo dai cittadini, non era assicurata, come facevasi per l' *accatto*, sul provento di determinate gabelle, bensì veniva registrata a *Monte* nei *Registri* o *libri del debito pubblico* (1), e il prestatore quale creditore dello Stato aveva diritto non solo

(1) Il 1° debito della Repubblica fu creato intorno l' anno 1222 e il *saggio* o *tasso d' interesse* annuo montava in allora al 25 0[0. Questo 1° debito fu man mano diminuito e in termine di 40 anni completamentante estinto. Fin dal 1345 furono descritti col loro nome e cognome in ordine alfabetico tutti i prestatori o creditori dello Stato in appositi libri per ciò chiamati — *libri del Monte — Gino Capponi — Storia della Repubblica di Firenze.*

alla restituzione del capitale ma anche al pagamento dei relativi interessi (1) « e come godeva dei benefici, così soggiaceva anche a tutte le vicissitudini del debito pubblico. » (2). Il *debito pubblico* assumeva adunque, come primitiva forma, quella attuale del *consolidato redimibile*, non già quella della *rendita perpetua.*

Alla *distribuzione* ed *esazione delle prestanze* presiedettero nei vari tempi dei Magistrati speciali detti *Ufficiali agli Imprestiti* o *Ufficiali del Monte.* (3)

(1) Il *tasso* o *saggio d' interesse sulle somme del Monte*, vale a dire sui *prestiti* fatto allo Stato dai privati, oscillò sempre, giungendo talora a toccare la misura del 20 e più per 0[0. Però sul Monte costituito dai danari raccolti coi prestiti all' epoca del *Duca di Calabria* (1327) si fissò un interesse 5 0[0 « pena la testa chi desse o pigliasse di più, e chi parlasse, proponesse o mettesse partito di muovere o mutare l' interesse o il capitale del Monte « (vedi G. Capponi — op. cit.) Sul prestito del 1362 nel tempo della guerra coi Pisani fu convenuto che chi prestasse una somma di 100 fior. ne fosse inscritto ai libri del Monte per un capitale di 300; e questo fu chiamato il *monte dell' uno-tre.* Un altro monte si fece per la guerra di S. Miniato per il quale il capitale prestato veniva ad essere soltanto raddoppiato e si disse perciò il *Monte dell' uno-due.* — *Marchionne Stefani* — Storie — lib. XI, rub. 883.

(2) *Canestrini* — L' arte e la scienza di Stato in Firenze — cap. 2, pag. 178.

(3) Nel 1371 furono eletti 4 ufficiali coll' incarico di comperare dai possessori le *cartelle* o *titoli del debito pubblico*, allo scopo di provvedere ad una *successiva di-*

Oltre al *Monte Comune* o *debito pubblico* fu posto in vigore un' altra Istituzione d' indole affatto particolare; fu creato cioè il *Monte delle doti* che può considerarsi,

minuzione dei debiti del Monte, anzi per tal fine si formò con certe assegnazioni di *gabelle sulla farina e sul pane* quella istituzione che ora si chiama *Cassa d' ammortamento*, dalla quale furono tratte appunto le somme sborsate all' imperatore Carlo IV — *G. Capponi* op. cit.

A rendere più facile e sicura l' esazione di queste prestanze si accordarono sempre dei *premi* e *benefizi* a coloro che si mostravano puntuali al versamento della propria quota, mentre si sancivano *pene* a carico dei ritardatari e dei renitenti,

I *Benefici* consistevano:

1° nell' essere inscritti a creditori nei libri del Monte, del montante, la cui restituzione veniva poi eseguita in ragione della sollecitudine dei versamenti fatti dal privato alle casse dello Stato.

2° nell' essere capace di esercitare i diritti civili e politici e nel partecipare agli onori, uffici e comodi del Comune.

Le *pene* invece inflitte a carico dei ritardatari consistevano nell' essere questi inscritti nei libri del monte più tardi degli altri quali creditori dello Stato e per conseguenza nell' aver diritto dopo gli altri alla restituzione del capitale e alla rifusione degli interessi — inoltre erano tenuti a pagare una multa di 2 o 4 soldi per lira. I contumaci non potevano godere degli uffici e onori del Comune — forzati al pagamento di tutte le somme, non venivano di esse somme inscritti quali creditori del monte — inoltre venivano annotati in un libro o quadro particolare detto lo *Specchio* — ove raccoglievansi per ciò tutti i *debitori dello Stato* — *Pagnini* — La *Decima* — e *Canestrini* op. cit.

dice il Canestrini, come una *banca di deposito*, e che a me pare piuttosto, una *forma embionale di assicurazione*, per cui versando una certa somma a favore del proprio figlio o della propria figlia, l' uno o l' altra sposandosi, aveva diritto a ricevere dal *depositario* o *assicuratore* una data somma in denaro conformemente al fatto deposito, a titolo di *dote* — in caso poi che il figlio o la figlia, dovessero morire, avanti del matrimonio, il padre aveva diritto alla restituzione della metà del montare che sarebbe toccato come dote all'uno o all' altra effettuandosi le nozze, in ragione degli anni decorsi dal giorno dell' esecuzione del deposito o versamento. (1)

(1) *S. Ammirato — Storie* — Ci dice che la Repubblica trovandosi in estrema necessità di somme di danaro dopo aver imposto un *prestanzone*, rinnovato più volte nel corso di pochi mesi, inventò un *Monte* nuovo per le fanciulle e pei fanciulli da maritare « la Signoria, egli dice, per trovar danari da mantenere la guerra fece *due monti*, uno per le fanciulle, e l' altro pei fanciulli che s' avvessero a maritare. E questi erano, che mettendovi sopra 100 fior. in capo di 15 anni, essendo la fanciulla maritata, o il giovane preso moglie, ne dovesse avere per capitali ed interessi cinquecento — e così per rata di maggior o minor somma, e morendo avanti detto tempo il tutto restasse al Monte. »

II.

Imposizioni Dirette
L' *Estimo* — il *Catasto* — la *Decima*
La *Scala* o *Imposta progressiva*

L' ESTIMO

Allo scopo di distribuire le imposte in misura più giusta fra i contribuenti, si abbandonò il vecchio sistema d' imposizione e se ne introdusse un nuovo — l' *estimo* — *lira* o *Allibrazione*. (1)

Così Firenze, memore delle tradizioni latine, rinnovava con questa istituzione l' antica forma del *Censo Romano*.

L' *Estimo*, istituito fin dai tempi in cui Firenze si ridusse a libero Comune, continuò dal secolo XI a tutto il XIV, fu successivamente ordinato e riformato (2) e

(1) L' *Estimo* o *lira* fu introdotto per la 1ª volta nell 1226 — *G. Canestrini* — La scienza e l' arte di Stato in Firenze — Vol 1.

(2) Ricordo l' anno 1288 in cui si riformò l' *Estimo vecchio* il cui disegno venne compilato dai *Priori* unitamente a un certo numero di *Savi*, e presentato al Consiglio generale per essere approvato. Ricordo pure le successive riforme del 1321. 1327. 1352. 1365. 1375. e 1378. Osserva poi *Canestrini* a questo proposito che tutti i *disegni* e le *proposte* d' *imposizione* erano sottoposte alla sanzione dei *Consigli del Popolo* e del *Comune*. « In tal modo egli aggiunge, presso la Repubblica di Firenze quegli stessi cittadini che deliberavano le grandi imprese

comprese oltre che la rendita sui beni stabili anche quella sulla ricchezza mobile (masseritie), sull' industria e sui guadagni (1). Esso fu adunque la 1ª forma e base dell' imposizione *fondiaria* e di quella sulla *ricchezza mobile* e consistette nella stima dei beni mobili ed immobili il cui valore veniva dedotto in base alla *rendita netta capitalizzata.*

Se le somme che così si raccoglievano dall' Imposta ordinaria dell' estimo, non fossero state sufficenti a coprire la spesa necessaria ai bisogni del Comune, si ricorreva anche allora alle imposte straordinarie, ai *Prestiti*, i quali si regolavano e si ripartivano in base all' estimo.

Ma simili prestanze erano in compenso scritte al *Monte Comune;* cioè i cittadini i quali fornivano al Comune le somme richieste pei bisogni straordinari, erano trascritti quali creditori del debito pubblico, e avevano diritto alla rifusione degli interessi — I bisogni enormi é le guerre sostenute però la costrinsero troppo spesso

e le ingenti somme per condurle a termine, deliberavano pure i modi e la forma d'imporle a sè stessi e di ripartirle fra loro » — *Canestrini* op. cit. — Vol 1, parte 1ª — L' Imposta.

(1) *G. Villani — Storia* — dice che fu stimato « ciò che ciascuno aveva di stabile, di mobile, di guadagno » — Vol. IV, pag. 24.

a *prestanze* o *imposte straordinarie* con immenso sacrificio dei propri cittadini.

Di più l' estimo, base di riparto di tutte le imposte, erasi già riconosciuto come sistema erroneo ed arbitrario — la valutazione dei beni ed estimazione della rendita facevasi dietro calcoli non effettivi ma presunti, giusto il criterio degli ufficiali dell' estimo. Donde la necessità di riforme, di riordinamenti.

La Repubblica di Firenze tenne costante e diligente annotazione dei debitori dell' estimo, e contro di essi usò rigori, emanò ordini severissimi: essi difatti venivano privati dell' esercizio dei diritti civili e politici; non potevano essere uditi presso alcun tribunale; i beni loro erano pubblicamente venduti e se non si offrivano compratori, i campi erano devastati, le piante tagliate dalle radici, le case distrutte dalle fondamenta — Con tutto ciò il sacrificio che la Repubblica chiedeva ai suoi sudditi era così enorme, che le lagnanze si fecero sempre sentire, e i ritardatari e i debitori dello Stato esistettero sempre, anzi il loro numero vie più sempre s' accrebbe

L' *Entrate dell' estimo* si cedettero, come si erano cedute sempre anche tutte le altre gabelle allorchè vigeva l' antico sistema d' imposizione, a certe persone dette *Com-*

pratori dell' Entrata dell' Estimo o *Collettori*, e questa cessione avveniva per un certo tempo e per una data somma.

* *

Ora, prima di terminare dell' estimo, occorre dire qualche parola sulle riforme finanziarie introdotte dai *Vicari del Re di Napoli*, che in nome suo ressero per qualche tempo la Repubblica; di quelle compiute sotto la *Signoria del Duca d' Atene*, non che degli importanti ordinamenti introdotti verso la metà del secolo XIV — intendo dire dell' *Imposta dei fumanti* o *della Sega* e della *Tavola delle possessioni*.

Riforma dei vicari del Re di Napoli

All' epoca del vicariato degli *anziani* fu compilato un *nuovo modo di estimo*, fu cioè decretato un aumento d' imposta la quale colpiva non soltanto gli *stabili* e i *beni mobili*, ma anche le *industrie* e il *commercio*, in una parola la *ricchezza mobile* — Inoltre furono accresciute le *gabelle* o *contribuzioni indirette* sulle *comprovendite* e *sui cambi*. (1)

(1) Questa imposta fu detta *gabella dei Contratti*, perchè le vendite, compre e cambi si facevano per mezzo di notai e quindi di contratti. Essa colpiva anche il *guadagno* o *procaccio* — Il *Villani* dice che, quantunque ripartita ingiustamente, pure essa fruttò alla Repubblica un' entrata di 80,000 fior. d' oro.

Riforma compiuta sotto il Duca d' Atene

L' estimo fu rinnovato e riformato anche da *Gualtieri di Brienne, Duca d' Atene* e non contento di avere da esso raccolto più di 80,000 fior. d' oro, impose altre nuove *gabelle* e *prestanze.* (1)

L' Imposta dei fumanti o Sega

La *tassa dei fumanti* volgarmente detta la *Sega* o come si direbbe modernamente l' *imposta del focatico o di famiglia* s' introdusse la prima volta nel 1342 e assunse la forma di un *prestito* poichè le somme ver-

(1) *Giovanni Villani — tomo VII. cap. XII, pag. 24.* Narra come il duca « fece creare e crescere nuove e disformate gabelle » per cui in pochi mesi trasse « d' estimo di gabella, di prestanze e di condanne 400,000 fior. d' oro; levò ai *creditori dello Stato* gli *assegnamenti sulle gabelle* per denari prestati da loro durante la guerra di Lombardia e quella contro Lucca, che montavano a più di 350,000 fior. d' oro, e trasse a sè tutto l' introito delle gabelle che montava a più di 200,000 fior. d' oro. »

Del resto tutti i cronisti sono d' accordo nell' affermare che se molte e gravose erano le imposte e le prestanza sotto gli *Anziani*, queste divennero altrettanto più numerose ed insopportabili ai tempi del *Duca d' Atene*, estenuati come si trovavano allora i cittadini, stante le grandi spese sostenute durante la guerra contro i Signori di Lombardia, e per il malaugurato negozio dell' acquisto di Lucca, che aveva costato alla Repubblica 350,000 fior. d' oro, presi ad imprestito dai cittadini.

sate dai contribuenti nelle casse dello Stato, scrivevonsi al *Monte* cioè venivano registrate nei *libri del debito Pubblico*, e producevano interessi a favore dei sovventori. (1)

La *sega* del 1351 fu ordinata per far fronte alle ingenti spese occorse per la guerra contro i *Visconti* (2); allo stesso modo d' imposizione si ricorse nel 1355 per raccogliere i 100,000 fior. d' oro del cui pagamento la Repubblica erasi obbligata verso l' imperatore Carlo IV, e fu rinnovata pure nel 1375 per provvedere il denaro necessario a sostenere la guerra mossale dal Legato del Pontefice Gregorio XI.

Tavola delle Possessioni

Altra istituzione che insieme ai registri dell' estimo può considerarsi quale un principio, un avviamento a quella più perfetta

(1) Il *Canestrini* dice a proposito, che tale imposta devesi considerare come un « prestito fatto dai cittadini per bisogni straordinari della Repubblica poichè dalle stesse provvisioni rilevasi che fu ordinata la restituzione, ed assegnata la rendita di certe gabelle per pagamento degli interessi. » *Vol. 1. Parte 1ª* — e *Matteo Villani* — *Cronaca tomo 1. pag. 248* « si riscuoteva soltanto nei casi di bisogno e per avere la pecunia pronta, riserbandosi di scriverla al Monte e di pagare gl' interessi. »

(2) *Matteo Villani* — tomo 11, pag. 277-78. « La Repubblica potè così raccogliere i fondi tanto da spendere all' anno 360,000 fior. d' oro. »

del Catasto è la *Tavola delle Possessioni* (1) nella quale dovevansi descrivere tutti i beni stabili della città e del contado, l'indicazione dei confini e dei possessori loro. I proprietari di quei beni dovevano farne esatta denunzia, mentre gli ufficiali della Tavola erano tenuti a investigare e a rintracciare tutti i beni immobili — Per impedire le frodi e fare che le denunzie fossero fatte esattamente e compiutamente dai rispettivi possessori e proprietari di beni, furono emanati ordini severissimi e fu disposto tra le altre cose che coloro i quali occupassero, invadessero o danneggiassero i beni stabili non descritti resterebbero impuniti, mentre d'altra parte esoneravasi dall'obbligo di pagare la *gabella dei contratti* o *del Registro* chiunque si fosse dichiarato nuovo possessore di beni non ancora compresi e notati nella *Tavola*. Oltre gli *Ufficiali della Tavola* e i loro *Nunzi* furono anche nominati gli *Scrivani della Tavola*, i quali, in aggiunta ai *Registri* per la descrizione, dei beni dovevano tenere anche *4 libri o memoriali* ove fare le op-

(1) La *Tavola delle possessioni* o *Registro del Comune di Firenze* ordinato la 1ª volta con legge 1346 (arch. riform. cl III° dist. II lib. Provv. N. 36) rinnovato e applicato con legge del 1355 e posteriori, continuò fino al 1358 — vedi *Giuseppe Canestrini* op. cit. vol. 1. parte 1ª.

portune annotazioni di compre, vendite e alienazioni stipulate. (1)

Ora negli ordini di questa istituzione, unitamente in quella più antica dell'estimo, riscontransi appunto i principali elementi di quella base e forma d'imposta, più estesa e perfetta, sorta di poi, e della quale verrò ora a parlare.

IL CATASTO

Dall' Estimo, base per tanto tempo dell' imposizione *fondiaria* e di quella sulla *rendita*, si venne nel 1427 all' istituzione del *catasto*.

Il *Catasto* consisteva in un *Registro*, diviso per quartieri e gonfaloni, nel quale erano, per famiglie, raccolti e descritti tutti i beni, tutte le sostanze, che ciascuna di esse possedeva.

Istituzione quindi più perfetta ed estesa di quella dell' Estimo, giacchè col Catasto venivano censiti e tassati, vale a dire compresi nelle rispettive poste di ogni contribuente, non solo gli stabili, ma anche i traffici, le merci, le industrie, i cambi, il danaro posseduto in contanti, i crediti pri-

(1) Ogni permuta, compra e vendita di beni doveva essere denunziata per mezzo di notaio agli *Ufficiali della Tavola* — *Giuseppe Canestrini* op. cit. vol. 1. parte 1.ª

vati e pubblici, e cioè le somme impiegate tanto in ispeculazioni di commercio o di banca, quanto quelle inscritte al Monte Comune. Col Catasto poi si erano raggiunti due fini principali: (1)

1° Determinare con maggior esattezza e precisione la facoltà contributiva d' ogni cittadino.

2° Escludere affatto l' arbitrio e ripartire la quota d' imposizione in una misura conforme a equità.

3° Raccogliere e costituire la *ricchezza mobile* in una sola *massa imponibile* unitamente ai *beni stabili o ricchezza fondiaria;* cosicchè ad una sola ridurre la somma su cui regolare l' imposta — ad una sola la quota di tassa da contribuire. (2)

Il Catasto adunque avversato dai ricchi e dai potenti, fu però accolto con giubilo e con festa dal popolo, il quale così mentre vedevasi meno aggravato, si consolava al pensiero che le pubbliche entrate si erano aumentate, e vedeva con ciò accrescersi la ricchezza e la potenza dello Stato.

A compilare il Catasto, a regolare e distribuire a norma del medesimo le

(1) *G. Canestrini* op, cit.
(2) *Idem.*

pubbliche tasse furono, con legge 22 Maggio 1427, deputati 10 cittadini, scelti fra 60 appositamente estratti per tale ufficio, e fu loro ordinato 1°: di notare nei 4 libri le *famiglie* col *numero dei capi* o *persone che le componevano*, aggiungendo per ciascuna la *descrizione di tutti i beni stabili* e *mobili* posseduti in città, nel contado e fuori del dominio della Repubblica. — 2° di porre per ciascun bene l'*indicazione* del *frutto*, *prodotto* o *rendita* rispettiva e rilevarne la *stima* o *valuta* degli stabili e della ricchezza mobile capitalizzando la *rendita netta dagli aggravi* o *carichi* (1) in ragione del 7 0[0. — 3°: Fatto di tutto il *capitale mobile* e *fondiario* una sola somma e determinato lo *stato attivo* o *potenza economica* di ogni contribuente, e cioè posta

(1) I *carichi* dovevono unirsi alle *denunzie dei cittadini* ed essere giustificati ed approvati dagli ufficiali del *Catasto*, dopo ciò facevasi la *detrazione* o *diminuzione* acconsentita sulla *sostanza* o *valsente* di ognuno.

La *denunzia* di tutti i *beni mobili* ed *immobili* con la loro stima, di tutti i crediti, ragioni e denari contanti, eccettuate le masserizie per uso domestico, fatta agli *ufficiali del Catasto*, doveva lasciarsi esposta, perchè potesse essere da chiunque esaminata, e se questa denunzia fosse stata parziale, i beni non compresi o dichiarati con frode venivano *confiscati*. Più tardi la pena del sequestro, confisca e vendita dei beni fu cambiata in una *multa pecuniaria* consistente nella metà del valore dei beni soggetti a confisca.

in evidenza la *sostanza netta imponibile*, chiamata il *sovrabbondante*, imporre su questa e comisurare in ragione del 1[2 per 0[0 (2) la quota d' imposta spettante ad ogni contribuente.

Come ben si vede mediante l' istituzione del Catasto si colpiva adunque direttamente il *capitale*, ma essendo questo dedotto dalla *rendita netta* è chiaro che il concetto del legislatore s' inspirava ad una forma d' *imposizione mista sul capitale e sulla rendita.*

Con legge 1443 vengono censite e tassate anche le *somme depositate* al *Monte*

Gli *Otto* di *Guardia*, *Magistrato* di *Polizia* e *Sicurezza Pubblica*, doveva verificare e constatare l' esattezza e la verità delle *denunzie* fatte dai possessori dei beni. Per far sì che nessuno occultasse parte delle sue ricchezze, ed avere da ciascuno una pronta, sincera, integra denunzia dei beni, e d' altra parte per agevolare in caso le denunzie fatte, mercè di accuse secrete, contro i possessori che avessero omesso dei beni nella dichiarazione presentata, o non ne avessero fatte di sorta, si ricorse al *tamburo* o *buca*, specie di *cassetta* appesa nelle Corti del Podestà, del Capitano, degli Otto di Guardia e talvolta anche nelle Chiese e in cui ciascuno poteva deporre le proprie accuse secrete — vedi *G. Canestrini* op. cit,

(2) Cioè 1[2 fiorino, vale a dire 10 soldi per ogni fior. Così narrano il *Villani*, l' *Ammirato* ed altri cronisti — Così pure ricordano in proposito del Catasto il *Pagnini* nella *Decima* e il *Canestrini* — op. cit.

delle doti (1); e i mercanti ebbero l'obbligo di presentare agli ufficiali del Catasto i *libri* e i *bilanci del loro commercio* e *delle compagnie* per essere convenientemente tassati, giusto il loro *utile* o *reddito netto.* (2)

LA DECIMA

Conosciutasi di poi la necessità di correggere i vizi inerenti al metodo *d'imposizione* e *distribuzione delle grarezze*, s'inprende nell'anno 1469-70 una riforma economico-finanziaria; si rinnovano cioè le poste del Catasto e s'introduce nello stesso tempo un nuovo modo d'imposizione — la *Decima* — che, applicata sui soli beni immobili, e consistente in una gravezza annuale equivalente alla decima parte della rendita dei beni stabili, netta dagli aggravi annui ordinari (3), divenne, dal 1494 in

(1) Circa il modo di accatastare i denari portati al *Monte delle Doti* è detto che dovevasi scrivere al *Catasto* la *dote pagata* al *marito* o la *quota restituita al padre* in caso di morte della fanciulla in favore della quale si era collocata la somma.

(2) Arch Rifor. Cl. II, dist. IV° N. 7, Legge del 1443.

(3) Questo ha portato un aumento d'imposta negli stabili di circa il 3 0[0, perchè mentre col catasto la quota d'imposta spettante ad ogni contribuente era del 1[2 su 7 lire nette e cioè il 7. 14 0[0, colla *Decima* invece venne imposta una tassa del 10 su 100 di netto.

poi fino alla caduta della Repubblica, l'unica forma d'*imposta fondiaria*, e la sola base su cui venissero di poi regolate e ripartite pressochè tutte le altre imposizioni ordinarie e straordinarie del Comune di Firenze.

Circa il modo di descrivere i beni, i 16 ufficiali a ciò deputati, non fecero altro che confrontare la descrizione dei medesimi contenuta nei precedenti catasti, collo stato reale, effettivo, attuale dei beni stessi, e intestarli, se al caso, ai nuovi proprietari — Perchè fosse poi reso facile agli *ufficiali della Decima* di trasmettere giornalmente ai Ministri, incaricati della riscossione, notizia dei successori o nuovi proprietari dei beni sottoposti alla decima, fu istituito nell'anno 1495 l'*Ordine delle volture*. In virtù del quale ciascuno venuto in possesso dei beni suddetti, doveva dare opportuna notizia ai Ministri « voltare in suo conto le partite di quei beni che per qualsivoglia titolo o causa in esso fossero pervenute, e delle quali venisse a percepire il frutto » (1) e a pagare conseguentemente la Decima, altrimenti i beni gli sarebbero stati confiscati e avrebbe corso pericolo di essere collocato allo *specchio* (2)

(1) *Pagnini* — La Decima — pag. 50, vol. 1°.

(2) Per conoscere più speditamente le poste di ciascuno e tener dietro alle compre e vendite che si effet-

Il pagamento della *Decima* dapprima si doveva fare una volta all'anno nella *Cassa della Decima* o in quella dell'*ufficio dei Nove* ma poi la parte di Decima riscossa sui beni dei cittadini, si assegnò alla *Cassa del Monte Comune* e s'imputò in pagamento degli interessi del *debito pubblico* dovuti ai creditori dello Stato; mentre quella parte che si raccoglieva sui beni dei contadini e che veniva versata nella *Cassa dei Nove*, si assegnò alla *depositeria*. (2)

Non ostante però tutti questi buoni ordinamenti, non ostante la saggia istituzione delle volture, non ostante che coloro i quali erano pronti al pagamento partecipassero a molti benefici e comodi, purè non tutti e non sempre i possessori dei beni

tuavano fu prescritta la tenuta di un *libro Campione* per ciascun quartiere della città e vicariato del contado, da una parte del quale si doveva notare « i nomi delle persone descritti negli altri libri e la decima » che loro spettava, e dall'altra parte « le somme che dal canto loro venivano trasferite in altre, indicandovi i libri dove erano prima accese e quelli nei quali si trasferivano. » Una copia di questi *libri Campione* venne dapprima trasmessa ai *Ministri del Monte Comune*, indi ai *Ministri delle Prestanze*, in seguito ai *Ministri delle Decime* « che hanno l'incombenza della riscossione, per formare, coll'aiuto di quello, il disegno delle somme da pagarsi da ciascuno alla rispettiva scadenza dei pagamenti » *Pagnini* — La Decima — Vol. 1°, sez. 4, Cap. 2, pag. 48.

(2) *Pagnini* — La Decima — vol. 1.

risposero al loro impegno verso lo Stato, non tutti concorsero, com' era loro dovere, al sacrificio comune — E il numero delle *poste di possessori sconosciute* crebbe di fatti di tanto che con legge 14 Maggio 1532 s' imprese una riforma, motivo precipuo della quale si fu appunto quello dei *residui* o *fogne* « che si erano generate nei libri. (1)

LA SCALA O IMPOSTA PROGRESSIVA

Per finire del sistema tributario presso la Repubblica debbo qui ricordare un' ultima forma d' imposizione che si praticò appunto in essa negli ultimi anni di sua vita. Intendo dire della *Scala* o *Imposta progressiva* introdottasi da *Cosimo de' Medici* nell' intento di favorire la maggior parte dei cittadini e di abbattere ed opprimere i suoi potenti avversari — gli *Ottimati* — ciò che portò lo sgomento nei ricchi obbligati a pagare, oltre che la *Scala*, molte altre *imposizioni straordinarie* ordinate sotto diverse forme e denominazioni. (2)

(1) *Pagnini* — La Decima — vol. I.

(2) Dal 1442 al 1446 furono poste, dice il *Cavalcanti* in più di una sol volta 24 gravezze metà delle quali produssero nel solo anno 1442 da 180,000 fior. — *Cavalcanti* — Storie — tomo II, pag. 198.

Nella *scala* o *imposta progressiva*, che prese nome di *graziosa* (1443), la regola o distinzione degli *Scaglioni* fu stabilita in modo che le poste comprese nello scaglione più *basso* o *infimo* venissero tassate a ragione del 4 0[0, quelle nel *medio* al 10 0[0 e quelle nel più *alto* al 33 1[2 per 0[0. Il 1° scaglione abbracciava la rendita da 1.a 50 fior.; l' ultimo da 1500 in più. Il contribuente per la quota pagata a titolo d' imposta, la *graziosa*, veniva scritto al *monte* per essere rimborsato. (1)

Altra forma di *scala* o *progressione* fu la *Decima dispiacente* (1447) consistente in un' imposta applicata soltanto alla rendita dei beni mobili ed immobili. In essa gli scagiioni sono quei medesimi stabiliti per la *graziosa*, ma la progressione della quota è accresciuta, in quanto che alle poste comprese nel 1° scaglione era imposta una tassa a ragione dell' 8 0[0 e a quelle comprese nell' ultimo una tassa in ragione del 50 0[0. Colla *Scalata* poi del 1480 s' istituì una serie molteplice d' imposte progressive stabilite sotto il governo di Lorenzo de' Medici, colle quali si variò nel modo fin allora tenuto circa l' applicazione della scala e la distinzione degli scaglioni.

(1) *Canestrini* — op. cit. vol. 1.

Nel 1482 la *Decima scalata* venne congiunta ad un' altra imposta, distribuita ad arbitrio, che fu detta *dispiacente sgravato*. (1)

MAGISTRATI PREPOSTI ALL' AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE ESTIMO, CATASTO E DECIMA

Si è detto già dei vari *ufficiali* od agenti incaricati della liquidazione e riscossione delle *gabelle* e *imposte straordinarie* nei primi tempi della Repubblica — Ora, prima che fosse istituita la *Decima*, una folla di *Magistrati* sotto il nome di *Regolatori delle Entrate, Uffiziali delle nuove gravezze, Uffiziali del Catasto, Uffiziali del Monte*, (2) ebbero rispettivamente, per qualche tempo, la sopraintendenza e la cura alla distribuzione ed esazione delle imposte sì *ordinarie* che *straordinarie*.

Istituita però la *Decima*, tale incarico passò agli *ufficiali del Monte* nella cui cassa doveva affluire e raccogliersi tutto il ricavato di questo capo d' entrata, e nel tempo stesso venne creato il *Magistrato delle Prestanze* (3) a cui era delegata la riscossione delle imposizioni straordinarie,

(1) *Canestrini* — op. cit. vol. 1.
(2) *Pagnini* — La Decima — vol. 1.
(3) *Pagnini* — La Decima — vol. 1.

che sotto il titolo di *Prestanze*, continuarono, secondo i bisogni, ad essere imposte regolandosi sulla Decima. Coloro poi i quali non erano puntuali al pagamento delle imposte erano chiamati a comparire davanti il *Tribunale delle vendite* (1) a questo scopo istituito.

Ma nel 1546 furono eletti gli *ufficiali della Decima* (2) e ad essi fu interamente affidata la cura e l' amministrazione di tutto il cespite attivo prodotto dalla *Decima.* Questo Magistrato dovette però fin d' allora soggiacere al controllo o riscontro assiduo e continuo degli *Ufficiali del Monte,* senza l' approvazione dei quali, i loro decreti erano nulli, sia che si trattasse d'imporre nuove decime, sia che si trattasse d' accrescerle, diminuirle o cancellarle del tutto (3). Al *Magistrato delle Decime* fu poi aggiunto un *Provveditore*, un *Cancelliere* e un dato numero di Ministri od agenti, deputati alcuni alla registrazione degli atti e alla compilazione delle scritture relative all' ufficio della *Decima*, altri incaricati della riscossione delle imposte.

Nel 1551 del *Magistrato della Decima* e di quello delle *Prestanze* se ne fece uno

(1) *Pagnini* — op. cit. vol. 1.
(2) *Pagnini* — op. cit. vol. 1.
(3) *Pagnini* — op. cit. vol. 1.

solo, e dopo non molti anni a questo nuovo *Magistrato*, risultante dalla fusione dei due precedenti, venne riunito anche il *Tribunale delle vendite*, accostandosi così in esso tutto quanto il governo e l'amministrazione dei 3 uffici che prima agivano separatamente — Così si mantenne sempre, svincolandosi dalla dipendenza e dal sindacato che l'*ufficio del Monte* soleva prima esercitare sul medesimo.

IL MAGISTRATO DELLA ZECCA DEL COMUNE E LE MONETE D'ORO E D'ARGENTO CHE VI SI CONIARONO.

Al governo e all'amministrazione della *Zecca* presiedevano i *Signori della Moneta* dai quali poi dipendevano altri speciali ufficiali incaricati a pesare ed assaggiare la moneta, a constatarne il suo valore o pregio intrinseco, e perciò detti *Pesatori* o *Assaggiatori della Moneta*. (1)

(1) Codesti *pesatori* erano obbligati di tagliare i *fiorini* d'oro che trovavano essere calati un grano o più e i *Signori della Moneta* dovevano raschiarli e distruggerli per farne dei nuovi. « I *pesatori della Moneta* devevono conteggiare mediante *quartaroli*, specie di gettoni, che poi sarebbero loro stati cambiati in moneta effettiva dai Camerlenghi del Comune » *Del Lungo — Dino Compagni* e la sua Cronaca — Cap. III.

Era poi proibito severamente a chiunque, sotto pena di multa di soldi 100 p. fiorino, di acquistare *fiorini tagliati*.

I *fiorentini* furono i primi (1) a ristabilire in Italia la coniazione della *Moneta d' oro*, abbandonata da lungo tempo in Italia, e la 1ª specie di moneta che essi intrapresero a battere nel 1252 fu il *fiorino d' oro*.

I due sottomultipli o frazioni del fiorino comunemente usati furono il *soldo*, equivalente a 1|20 di fiorino e il *danaro* corrispondente a 1|240 dello stesso. Il *fiorino* ebbe, nel corso di 3 secoli appena, varie denominazioni, e prese successivamente il nome di *Suggello* (2), *Galea*, *fiorino largo*,

(1) I *Veneziani* cominciarono a battere il *ducato d' oro* nel 1285.

(2) I *fiorini di Suggello* erano così detti perchè, dopo di essere stati con rito molto solenne, dal *Pubblico Maestro del saggio* riscontrati, pesati e assaggiati, venivano chiusi in *borse* o *sacchetti sigillati* con una data *impronta* o *suggello*, e in mercato avevano corso e venivano scambiati dell' uno all' altro contraente in sacchetti o gruppi nella stessa guisa che si fa presentamente dei *cartocci di moneta* — *Giov. Targioni* — *Discorso*.

Ebbe la cura di suggellare i fiorini d' oro anche l' *ufficiale del Comune* a cui era affidata pure quella di pesarli, e nello Statuto dell' arte del Cambio dell' anno 1299 è fatta espressa menzione di fiorini imborsati appunto in *pezzi di cuojo* e suggellati col *sigillo di feo*.

Commesse frodi però nell' uso e nella circolazione dei *fiorini di suggello*, si provvide col rivedere e riscontrare di quando in quando dai *Ministri del Pubblico suggello* i sacchetti suggellati, che erano tenuti presso i privati, e si sa che, trovandone dei falsi, venivano tagliati, e i colpevoli ne erano puniti — *Pagnini* — La Decima — lib. 2. Sez. 2. cap. 10

fiorino stretto, *fiorino nuovo*, *nuovastro*, *fiorino di camera*, *ducato*, *gigliato* etc.; e sotto tali denominazioni diverse s' intese sempre un pezzo di moneta d' oro dello stesso valore intrinseco e pressochè di egual peso, ma però variamente valutato. (1)

Coll' adottarsi dal Comune il metodo di aumentare la valuta del fiorino ne provenne un utile a favore del pubblico erario; difatti, conclude lo stesso Pagnini (2) « tenendo tutti i suoi conti a fiorini d' oro, o gli riscuoteva effettivamente nell'intera somma, o ne esigeva l' importare in tante lire quanti ne valevano i suddetti fiorini d' oro 300,000.

Nel 1° caso chi era debitore del Comune di 100 fior d' oro era tenuto pagare tutta l' intera somma in tali specie d' oro effettive, e nell' altro veniva obbligato a pagare tante lire, quanto nell' atto del pagamento ve ne volevano per fare la valuta di 100 fior. Dall'altro canto siccome pagava le provvisioni, gli stipendi e gli obblighi che aveva il Comune, o in fiorini effettivi, o in altra moneta, alla ragione e valuta che i fiorini avevano al tempo della convenzione, così

(1) *Melespini — E. Villani — Conte Carli:* Opera sulle Monete e zecche — *Borghini:* Della moneta fiorentina — *Pagnini* La Decima: lib. 2.

(2) *Pagnini: la Decima* — Vol. I, sez. 2ª, cap. 8°, pag. 133.

era che non solo non soffrisse scapito di sorta veruna, ma che anzi ne ricavasse non leggero profitto ». E altrove osserva lo stesso autore, che tali *variazioni* nel valore della moneta erano ordinate da chi presiedeva al governo del Comune per farne il proprio tornaconto.

Il sistema delle loro finanze riceveva molto nutrimento dalle *prestanze* e siccome a determinate scadenze doveva farsene la restituzione a chi aveva fornite le somme, così il governo si serviva del mezzo di variare la valuta del fiorino per soddisfarepiù agevolmente e con una minor somma i propri debiti. Ma poi, aggiunge lo stesso autore, che la causa unica d'aumento della moneta non è sempre stato lo scopo del guadagno, sibbene di procurare con quel mezzo a mantenere la giusta proporzione fra l'oro e l'argento — ristabilirne l'equilibrio, altrimenti valutandosi a troppo alto pregio l'oro, tendeva a scomparire tutta la moneta d'argento.

Molto prima che fosse battuto il fiorino d'oro presso la *Zecca di Firenze* si coniava *moneta d'argento* e precisamente i *fiorini d'argento* (1), i quali, dopo che fu battuto il fiorino d'oro, furono detti *Grossi* o *soldi*

(1) Le specie di monete d'argento coniate di poi nel sec. XVI furono: il *Cotale* detto poi il *Basile*, il *Gabellotto* o *Carlino*, dal quale poi vennero i *Giugli*, la *Crazia*, il *Testone* etc.

grossi, di poi *Guelfi*, non affatto diversi nella forma loro dai primi, ma alquanto differenti invece nel contenuto e cioè nell' intrinseco o fino.

Pare strano come non si coniassero e avessero corso in Firenze i *pezzi neri* o le *monete di rame* combinate con altro metallo. Ciò però che si sa di certo si è, che si fece uso della *Lira*, costituita dall' aggregato di più specie d' argento, o per essere più esatti, secondo afferma lo stesso conte Carli (1) si sono usate « nel secolo XVI tre diverse sorte di lire, ciascuna delle quali conteneva una quantità d' argento molto inferiore dell' altra (2). » La *Zecca di Firenze* è stata può dirsi pressocchè uniforme nella *lega* adoperata per la moneta bianca, imperocchè dal 1305 al 1597 non usò altra lega che quella dell' *Argento popolino* (3).

Circa le altre migliori leghe usate precedentemente il *Borghini* (4) ci dice che i fiorini d' argento dell' anno 1252 « *erano d'argento finissimo e puro* (5), col quale

(1) Tomo II, pag. 264.

(2) Vedi *Pagnini* op. cit. vol. I, pag. 139.

(3) *Pagnini* — La decima — Parte 2ª Sez. 3, cap. V — La *lega d' argento popolino* era di once 11 dan. 12 d'argento fino, con 12 dan. di rame.

(4) *Borghini* — Moneta fiorentina — discorso.

(5) Come ben si comprende, i *Fiorentini* ritennero in quel tempo che l' argento quanto più era purgato e schietto, altrettanto più facilmente si potesse lavorare

poco a poco fu mescolato un quarto, di poi un terzo di rame od altro basso metallo, finchè si giunse alla lega d'once 11 dan. 12 nell'anno 1291 », conforme alla lega di Venezia.

IMPUTAZIONE DI FONDI E SERVIZIO DEL TESORO

Fin dai tempi più remoti il modo migliore per ottenere che agli stati non mancassero mai i fondi alle spese, che si reputavano necessarie alla lor vita e al loro ben essere, fu di deputare a ciascuna classe di spese i fondi provenienti da determinate rendite o entrate, facendo custodire simili fondi in separate casse e da Magistrati speciali (1). Sorse così il sistema detto dell'*imputazione speciale di fondi a determinate spese*. Questo sistema usato in Atene pare si seguisse anche presso gli antichi imperi barbari; è certo poi che esso ebbe una applicazione più o meno ampia presso gli Stati feudali, in parecchi Comuni e Re-

al conio, sicchè stimarono prudente di valersi, per uso della zecca, di argento depurato, senza alcuna mescolanza, e non pensarono invece che il metallo in tali condizioni più facilmente si logora e non resiste se non debolmente al conio.

(1) Prof. *Fabro Besta* — Lezioni di contabilità pubblica agli studenti della R. Scuola Sup. di Commercio di Venezia.

pubbliche medioevali d' Italia, fra cui appunto presso la stessa Repubblica Fiorentina.

In Firenze, a badare quanto si dice intorno ai Camerlenghi *(che cioè tutto il danaro riscosso o pagato doveva passare per le loro mani)* parrebbe che esistesse fin da quel tempo *unità del Tesoro*, ma e certo invece che occorrendo talora di provvedere a determinati servizi o di raccogliere somme per via di prestiti, si vincolavano i fondi, provenienti da determinate gabelle a favore di simili servizi o dei creditori dello Stato (1).

(1) Non mancano difatti esempi di simili *imputazioni speciali di fondi*. Eccone alcuni:

1.° Conchiuso il prestito per le spese nella guerra contro il Conte di Virtù, se ne *ordinò la restituzione mediante il prodotto di certe gabelle. — M. Villani*, lib. 12, cap. 35.

2.° Le somme che Venezia ebbe da Firenze a titolo di *mallevadoria* per la distruzione del Castello di Tenedo, e che doveva a questa restituire, furono con espresso ordine *imputate à favore di particolari creditori, e si disse non potessero essere impegnate nè spese in diverso modo — Pagnini* — La Decima — Parte 1.ª, Sez. 1.ª Cap. IV.

3.° Imposta la *Gabella dei fumanti* nell' anno 1351 *si assegnarono per la « restituzione certe gabelle » Pagnini* c. s. Cap. VI.

4.° La parte di *decima*, come già ebbi occasione di ricordare, riscossa sui beni dei cittadini *assegnavasi alla Cassa del Monte e imputavasi in pagamento degli interessi del debito pubb. ai creditori dello Stato*, mentre l' altra parte dello stesso prodotto ricavato sui beni del Contado, che veniva raccolto dalla *Cassa dei Nove, si*

Per cui anche qui come presso altri Stati, ogni categoria di Entrata pubblica costituiva un fondo a parte, e su ciascuno di questi fondi, raccolti e custoditi in casse speciali e amministrati da particolari agenti, erano inscritte ed assegnate determinate spese dello Stato, risguardanti speciali servizi oppure interessi del debito pubblico.

assegnava alla Depositeria — Pagnini — op. cit. Parte 1.ª Sez. 4.ª Cap. X.

5.° Fatto un prestito, in causa di guerre, con certi mercanti e con certe Compagnie Mercantili di Firenze si ordinava con Provvisione dei Priori che con un' *imposta di 25000 fior. d'oro e col ricavato della gabella del vino e quant' altro danaro venisse in mano dei depositari* a ciò eletti (tanti Magistrati speciali aventi casse proprie e particolari) *si restituissero a quei mercanti e compagnie le somme imprestate* — Arch. Stor. Ital. — *l'Antica Camera del Comune di Firenze* — Sez. 4.ª n. 48.

6.° *G. Capponi* nella sua Storia della Repubblica di Firenze accennando all' Entrate pubbliche dice che le *gabelle* delle *Corte*, del *vino*, del *sale* e l'*estimo* erano tutti deputati alla *spesa della guerra di Lombardia*, ed altrove aggiunge che, volendosi dalla Repubblica provvedere a una graduale e successiva estinzione del debito pubblico, si formò *coi fondi provenienti* dalle *gabelle* sulla *farina* e sul *pane la Cassa di estinzione dei debiti del Monte* o, come si direbbe ora, *Cassa d'ammortizzazione.*

7.° L' *Ammirato* narra che con provvedimento dell'anno 1367-68 si *assegnano compensi ai frati mendicanti* e agli *spedali* colle *gabelle pagate alle porte della città.*

Così si potrebbero moltiplicare gli esempi. A me basta però di aver provato ad evidenza, coll'autorità degli storici, che l' *assegnazione della spesa sopra fondi speciali* è un fatto indubitato e che quindi a questo sistema deve tener dietro l'altro sulla *moltiplicità delle Casse.*

In sostanza non è che tutte le entrate e tutte le rendite dello Stato fiorentino affluissero in una cassa comune, custodita e amministrata da un sol tesoriere, a disposizione di tutti i servigi, come si dovrebbe credere badando a taluni scrittori, ma vi erano invece per esse rendite o entrate pubbliche, diverse casse, ciascuna delle quali accoglieva determinate imposte; esistevano insomma tanti *tesori*, tanti *fondi speciali*, ciascuno destinati a speciali servigi pubblici.

Per modo che a questo sistema di *assegnazione di entrate speciali a singole spese* dovette necessariamente essere congiunto, per riguardo al servizio del Tesoro (1), l'altro sistema della *Moltiplicità delle Casse*.

(1) Il *Servizio del Tesoro* può essere compiuto *per conto diretto dello Stato da agenti suoi* o può essere *affidato a Banche*.

Se il *Servizio del Tesoro è affidato a banche* resta allo Stato la disposizione del danaro pubblico, non la proprietà — i tesorieri sono debitori, non semplici consegnatari — inoltre è d'uopo istituire uffici speciali di controllo per le riscossioni e pei pagamenti (tali sono il *Pagator generale* — il *Controllore generale* e lo *Scacchiere* in *Inghilterra;* tali erano la *Controlleria*, la *Scrivania di Razione* e la *Pagatoria generale a Napoli*).

Nel caso che lo Stato attenda direttamente col mezzo d'impiegati suoi al servizio del Tesoro pubblico, resta a lui la *proprietà* e la *disposizione* sul medesimo e i *Tesorieri* suoi sono semplici *consegnatari;* di più il

E che esistessero difatti più casse non v' ha dubbio. I cronisti e il Pagnini stesso, nella sua pregievolissima opera, fanno più volte menzione della *Cassa del Monte Comune*, *della Cassa della Decima* — *della Cassa dei Nove*, il che esclude totalmente il principio che a Firenze vi fosse un' unica Cassa con un solo ed unico ricevitore e

servizio può compiersi col sistema dell' unità del Tesoro e unità di cassa in un medesimo ufficio o con moltiplicità di casse che possono essere poi tante quanti sono i gruppi di spese e i fondi particolari ad essi imputati (come a Venezia) oppure vi può essere distinzione netta fra le Casse d' Entrata e le Casse d' Uscita (come in Piemonte ed in Austria).

Recente è il caso di servizio del Tesoro affidato a Banche. A *Venezia* si tentò di affidare il servizio di cassa — al *Banco Giro* — a *Napoli il Banco di S. Giacomo* fu il Cassiere dello Stato — così in *Francia* la *Caisse de service*, istituita da Napoleone. Questi però erano *Banchi pubblici* — La prima Nazione ad affidare il servizio del Tesoro pubblico ad una *Banca Privata* fu l' *Inghilterra*, che lo affidò nel 1834 alla *Banca d' Inghilterra.*

Il *Belgio* pure affidò il proprio tesoro dapprima alla *Società Generale* di poi alla *Banca Nazionale* — Anche in *Italia* da Cavour, da Sella, da Cambray - Digny si tentò di affidare il servizio di Tesoreria alla Banca Nazionale —

Nella maggior parte però degli Stati si seguì e si segue tuttora il secondo sistema, e a *Firenze*, come a *Venezia*, il pubb. Tesoro fu condotto per conto diretto dello Stato da Agenti propri (Camerlenghi) col sistema della moltiplicità di Casse, delle quali ve ne erano tante, quanti erano i principali gruppi di spese e i fondi particolari ad essi assegnati.

pagator generale (1) — È a ritenersi dunque che la *Cassa* dei Camerlenghi in luogo di essere unica fosse piuttosto la Cassa principale o Cassa Centrale dello stato, quella cioè ove affluivano le somme più cospicue di entrata pubblica.

(1) Il sistema della *Moltiplicità delle Casse* conta molti inconvenienti: Mentre difatti presso alcune casse giacevano fondi insufficenti ai bisogni ai quali dovevasi attendere, e quindi dovevasi ritardare l'esecuzione dei servizi, presso altre casse invece i fondi potevono sovrabbondare, e quindi restare presso di esse giacente del danaro infrottuosamente.

Per tutto ciò le prime casse dovevano ricorrere in prestito dalle seconde per *deficenza degli assegnamenti annuali* in confronto ai bisogni ai quali dovevasi soddisfare. E avvennero difatti *passaggi materiali di somme da cassa a cassa* — *prestiti* o *dispense* — corrispondenti in qualche modo agli attuali *storni dei nostri Bilanci;* mediante i quali si gira una somma da una voce troppo largamente dotata ad un'altra che lo fu insufficentemente — Se non che gli *storni* non recono seco alcuna complicazione di scrittura e di controllo, mentre invece col *prestito* avendo luogo un materiale passaggio di somme da cassa a cassa si determina una *diminuzione di responsabilità in quel Magistrato nella cui cassa escono i fondi*, e un *eguale e corrispondente aumento di responsabilità nell' altro Magistrato nella cui cassa essi fondi entrano.* Fatti qaesti che è d'uopo porre in evidenza nei registri e nei conti di ognuno; da ciò un'inutile moltiplicazione di scritture e di riscontri.

Avvertiti che ebbe il *Senato Veneto* gl'inconvenienti di questo sistema, vagheggiò fin dal 1724 l'idea di *riunire in un' unica cassa tutto il danaro pubblico* e si suggerì anche, in altro tempo, di cedere il *servizio di Tesoreria* al *Banco Giro*, ciò che avrebbe condotto all'*unità*

MAGISTRATO PREPOSTO ALLA CUSTODIA DEL TESORO CENTRALE E DELLA CAMERA.

Presiedeva al *servizio del pubblico Tesoro* il Magistrato dei *Camerari* o *Camerlenghi* (1) i quali erano in numero di 4, uno religioso, gli altri tre secolari, ed atten-

del Tesoro. In *Inghilterra* pure ove vigeva l'antico sistema, noti che ne furono gl' inconvenienti, si restrinse dapprima l'esercizio dei molteplici fondi speciali in cui dividevasi la ricchezza pubblica a quattro soltanto — (1° Fondo Aggregaro — 2° Fondo generale — 3° Fondo del mare del sud — 4° Fondo d'ammortamento del debito); poi nel 1816 si riunì il fondo *consolidato dell' Irlanda* a quello della *Gran Brettagna* in un sol *fondo generale* detto *fondo consolidato del Regno Unito* — finchè nel 1834 si affidò il *servizio del Tesoro* alla *Banca d' Inghilterra*,

Il principio del resto dell' *unità del Tesoro* venne affermandosi man mano che si andarono assodando le *monarchie assolute. Il Piemonte* ebbe un unico Tesoro da *Vittorio Amedeo II°* e fors' anche da *Emanuele Filiberto* — Negli altri paesi, stante la loro particolare condizione finanziaria, tale riforma fu ritardata, e la *Francia* non l'ebbe che ai tempi della *Rivoluzione* — *Napoli* dai *Napoleonidi* — Oggi però negli Stati meglio costituiti vige il sistema dell'unità del Tesoro, pel quale un sol Magistrato presiede al governo del danaro pubblico e alla distribuzione sua fra i vari punti dello Stato. — *Prof. Fabio Resta — Lezioni di Contabilità Pubblica.*

(1) *Discorso — Governo di Firenze dal 1280 al 1292* — d' autore anonimo pubblicato dal prof. Poelfonso « *Delizie degli Eruditi* » e ristampato anche dal *Gino Capponi* — « Storia della Repubblica di Firenze » nel

devano alla *cassa Centrale* o *Principale*, curando i versamenti e le riscossioni di maggior momento fatte loro dagli altri uffici di esazione, ed eseguendo i pagamenti più importanti.

A questo ufficio vi attendevano poi altri *ufficiali* dipendenti *dai Camerlenghi*, ed erano: Due *Contatori della Moneta*, due *Notai di Camera*, due *Notai Custodi per il Comune*, due *Custodi della Masseria della Camera* e *Sindaci* unitamente a un *Notajo* — un altro *Notajo custode* degli *Atti della Camera* e finalmente due altri *Notai* delegati a tenere al corrente il *libro del*

qual discorso è detto che: « i denari che si pagavano e si riscuotevano per il Comune di Firenze passavano tutti per mano dei Camerlenghi i quali erano tre stavano in ufficio 2 mesi e proponevano nei *Consigli gli stanziamenti* da farsi per le spese occorrenti. Tutti i pagamenti facevano con il Consiglio di 2 dottori fiorentini a questo eletti ogni 2 mesi, chiamati avvocati dal Comune, registravasi il tutto nei libri pubblici per il Notajo della Camera, l'uffizio dei quali durava quanto quello dei Camerlenghi » ciò che è ben poco e non interamente esatto.*

Nell'opera — *Dino Compagni e la sua Cronaca* — di *Isidoro Del Lungo* — è detto che « la *Camera del Comune* o *Erario* aveva i suoi *Camerlenghi* « Camerari Camere » i quali spesso erano religiosi, e dal Camerlingato dipendevano i *Massari* della Camera « Massarii Camere » e i Notai « Notarii Camere » dell'Entrata e dell'uscita « exitus et introitus » e quello degli Atti — « Notarius actorum » vol. 1. cap. V, pag. 190.

debito e *quello del credito del Comune* e a registrarne i contratti. (1)

L' elezione dei tre *Camerlenghi secolari* e di tutti gli altri *Ufficiali della Camera* (meno i *Contatori del danaro*, che venivano eletti dagli stessi Camerlenghi, e i due *Notai custodi per il Comune*, che si sceglievano framezzo il seguito di ufficiali forestieri condotti dal Capitano del popolo) spettava a *12 probi uomini*, a ciò deputati per incarico dei *Priori* o dei *Consoli* o *Capitudini* delle *Arti maggiori*. Agli stessi *12 Probi uomini* spettava pure eleggere due *Ragionieri* ed un *Notajo*, deputati a sindacare i *Camerlenghi* e gli altri ufficiali subalterni; i quali scaduti di carica dovevano presentare i loro *libri d' Entrata e d' Uscita* all' esame e alla sanzione finale del *Consiglio del Capitano o del Popolo*.

Speciale attribuzione dei *Camerlenghi* era di *esigere ed incassare tutte le entrate e di pagare tutte le spese del Comune;* adempivano cioè all' ufficio di *Tesorieri pagatori generali* accentrando in sè tutto il movimento del pubblico tesoro.

Il danaro da loro esatto doveva essere riposto in una *Cassa a quattro chiavi* e ciascuno dei Camerlenghi doveva tenerne una.

(1) Arch. Stor. Ital. Serie 4. N. 48 — L' Antica Camera del Comune di Firenze — *A. Gherardi.*

Era severamente vietato loro di ricevere garanzie, pegni od altra cosa che non consistesse in moneta contante; oltre poi ai due *Contatori* o *Numeratori del danaro* dovevano provvedersi di due *Giudici Consultori* e di *tre messi,* due dei quali dovevano stare dì e notte a guardia della Camera.

I *mandati od ordini di pagamento* non potevano essere dai Camerlenghi soddisfatti nella somma loro, se non portavano le sottoscrizioni o firme di 5 membri almeno della *Signoria* od *ufficio dei Nove.*

I *due Notai della Camera* erano deputati alla registrazione delle competenze *attive* e *passive del Comune,* .e affinchè il montare totale delle une apparisce distinto dal montare complessivo delle altre, fu prescritto ad essi la tenuta di un *registro* o *libro speciale* per ognuno. Sicchè uno doveva attendere all' accertamento dell' intera fase dell' Entrata, quella fase che riguarda la preparazione della ricchezza, e registrare nel suo libro tutte le somme riscosse; l' altro attendere all' accertamento dell' intera fase d' uscita, per cui si compie l' impiego della ricchezza e notare nel suo registro tutte le somme contate e versate nelle mani altrui per pagare le spese del Comune.

Tanto l' *entrata,* come l' *uscita* venivano classificate da differenti capitoli e

annotate sotto la data dell' *esazione* o del *pagamento*. Le somme riscosse dai Camerlenghi dietro autorizzazione dei Consigli, che costituivano la *potenza economica dello Stato*, vale a dire rappresentavano la *somma di ricchezza effettivamente raccolta, e di cui potevasi disporre per provvedere ai pubblici bisogni*, venivano nel *libro Entrata* raggruppate nei sotto Indicati capitoli:

Condanne e rendite dei bèni tolti ai condannati e banditi — Tassa per riscatto per condanne e bando — Riscatti dei beni devastati — Prodotto della zecca, del sale, delle gabelle del vino, dei contratti, dei divieti delle poste — Lire o Prestanze — Entrate diverse.

Le somme pagate dai *Camerlenghi* dietro stanziamenti ed ordini dei *Consigli*, che costituivano la *spesa complessiva del Comune*, vale a dire la *somma di ricchezza effettivamente impiegata* a favore dei *pubblici servigi*, venivano nel *libro Uscita* raccolte e distinte nei seguenti vari capi:

Salari ai Magistrati e Ufficiali stipendiati dal Comune — Pigioni degli stabili condotti dal comune — Spese d' Amministrazione — Elemosine — Spese per l'esercito e milizie — Spese per lavori pubblici — Spese straordinarie.

Il Notajo che attendeva al *Registro di*

Entrata doveva anche cancellare tutte le condanne e bandi che dietro regolare sentenza o ammenda pagata dai condannati o per riforma dei Consigli dovessero soprimersi.

L' altro destinato al *libro d' Uscita* doveva pure compilare i *Memoriali*, doveva cioè prender nota in un quaderno separato di tutti i fatti che importava di ricordare.

I due *Numeratori o Contatori del denaro* avevano l' incarico di riscontrare e verificare le monete nella sua quantità e qualità, in altri termini nel suo montare e nel suo pregio o valore intrinseco, perciò dovevano contare tutto il danaro riscosso o pagato dai *Camerlenghi* e sottoporlo al saggio. Fatto questo dovevano compiere le opportune registrazioni in appositi libri; l' uno di essi scrivere cioè, in un rotolo d' Entrata, le somme riscosse; l' altro, in un rotolo d' uscita, annotare le somme pagate; — e tutto ciò partita per partita e in ordine cronologico. Ogni sera, e al termine d' ogni settimana dovevano poi regolare i *rotoli* coi *quaderni* dei *Notaj della Camera* e dei *Notaj Custodi* e computarne i totali.

I due *Custodi della Masseria* dovevano per mezzo di un *Notajo* redigere un *prospetto* o *inventario* delle cose e dei beni esistenti — fare durante il periodo di tutta

la gestione pubblica le opportune annotazioni di quanto aggiungevasi o toglievasi, ricordare l'entrata e l'uscita d'ogni singolo bene — tener dietro in somma a tutto il movimento che in esso *capitale mobile* si fosse durante l'anno verificato. Dovevano inoltre porre al pubblico incanto i beni e gli oggetti tolti ai banditi e quelli provenienti per divieti; e vendere cotali oggetti al 3° giorno al maggior offerente in presenza di un Giudice e dei Camerlenghi. I Camerlenghi poi, ritirato che avessero il prezzo riscosso dalla vendita di essi beni, dovevano registrarlo in entrata nella rispettiva rubrica o capitolo, mentre che il *Notajo dei Massari* registrava nell'inventario gli oggetti venduti, facendone annotazione del prezzo di vendita ricavato e del versamento corrispettivo fatto nelle mani dei Camerlenghi — Codesto inventario dovevasi poi tenere in doppio esemplare, da consegnarsi ai Ragionieri e ai Sindaci di tutti gli uffici della Camera — Al *Notajo custode degli Atti* spettava custodire e disporre ordinatamente i libri, registri, documenti e tutti gli altri atti pubblici nei vari scompartimenti dell'Armadio della Camera del Comune.

Il *Notajo* incaricato della registrazione *dei Crediti del Comune* doveva in libri, rinnovabili ogni anno, trascrivere tutti i

debitori e il titolo del loro debito, classificandoli in capitoli e categorie; computare a loro favore le somme da essi versate in conto o a saldo del loro debito, e cancellare la partita allorchè il debito fosse stato completamente soddisfatto. La stessa cosa spettava fare circa i Creditori del Comune al Notajo deputato di tener nota dei debiti verso il pubblico.

I *Camerlenghi* in forza di particolari statuti o in virtù di deliberazioni dei Consigli o della Signoria potevano eseguire i pagamenti per salari ai rettori, ufficiali, ambasciatori ecc.; per gli affitti locali ad uso degli uffici pubblici — per le spese d'amministrazione ed altre spese fisse o permanenti e potevano pure somministrare carte, quaderni, ed altri oggetti per uso e consumo degli uffici, erogare elemosine e fare altre spese per la Camera e la Masseria.

Tuttavia i Camerlenghi oltre di fare queste spese ordinate in forza di statuti od ordinazioni dei Consigli o stanziamenti dei Priori, potevano anche pagar somme di loro propria autorità, o dietro polizze dei Rettori od altri minori ufficiali, purchè però avessero allora premessa la dichiarazione che la spesa era utile. In ogni modo qualunque pagamento e spesa ordinata dai *Consigli* o dall' *ufficio dei Nove* doveva ef-

fettuarsi dalla sola *Cassa dei Camerlenghi*.

I Magistrati tutti dovevano versare il pubblico danaro ai *Camerlenghi*, e per ciò essi avevano autorità su tutti gli uffici di esazione o riscossione del pubblico saldo. (1) I *Camerlenghi* e gli altri *uffici di esazione* non venivano affidati se non a chi avesse presentato una duplice malleverìa (2). Oltre la cauzione erano tenuti a prestare giuramento dinnanzi al Capitano del popolo di attendere con zelo e lealtà al loro ufficio.

LA SPESA — LIMITAZIONE E ORDINAZIONE SUA — IMPUTAZIONE DEI FONDI A SINGOLE SPESE — PROVISIONI DI CASSA.

Si è parlato altrove della *deliberazione* o *votazione delle imposte* ed *Entrate del Comune*, e si è con ciò esaurito la parte che risguarda l' *attivo dello Stato* — i mezzi di cui può valersi, per preparare e fornire la somma di ricchezza necessaria per far fronte agli impegni e provvedere alle spese.

Resterebbe adunque ora di occuparci della parte *passiva*, dell' impiego cioè di

(1) Arch. Stor. Ital. ser. 4. n. 48. — La *Camera die Comuni* — *A. Gherardi*.

(2) *Storia e Genesi dello sviluppo del pensiero Lagismografico* pag. 1651. *Bonalumi*.

tale ricchezza raccolta dai contribuenti, o in altri termini, della 2ª fase di un' unica funzione — L'ADEMPIMENTO DEI PUBBLICI SERVIGI — che è la *Spesa*, e parlare di essa nei riguardi dell' *autorizzazione* o *limitazione sua*, della *deliberazione* o *emissione degli ordini di pagamento*, infine della *provvista* o *imputazione dei fondi necessari alle spese da farsi nell' anno.*

Se non che poco ho da dire intorno a ciò. Non già chè il soggetto non ne meritasse, ma perchè poche o quasi nulla sono le notizie che a tale proposito ho potuto raccogliere quà e là dagli storici.

Mi limiterò adunque a ricordare che l' *autorizzazione* e *limitazione delle spese* era deliberata dai tre *Consigli Popolari* (il Consiglio dei Cento, quello del Popolo e quello del Comune insieme costituenti il Maggior Consiglio); e così chi deliberava sul modo di preparare e fornire la ricchezza richiesta dai bisogni dello Stato, aveva anche autorità sul modo d' impiegare la medesima.

Per ciò che risguarda *l' ordinazione della spesa* ossia l' *emissione dei mandati di pagamento*, questa veniva demandata, entro i confini fissati colle autorizzazioni, ai diversi Magistrati a cui le spese addossavansi, mentre poi alcuni Magistrati Sindacatori vigilavano, affinchè non si uscisse

dalle limitazioni poste dal potere sovrano o legislativo.

Si è già accennato al sistema della *moltiplicità delle Casse* pel quale alcuni, se non molti, fra i Magistrati della Repubblica fiorentina avevano casse proprie.

Ora con questo sistema era ben naturale che presso alcune casse giacessero talvolta fondi insufficenti ai bisogni ai quali dovevasi attendere, mentre presso altre i fondi dovessero soverchiare i bisogni; e che per ciò si dovesse provvedere affinchè le prime non si trovassero costrette di ritardare l'esecuzione dei servigi per deficenza di fondi, mentre presso le seconde giacevano somme di danaro infruttuose. Ma come, si è provveduto a ciò presso la Repubblica fiorentina io non lo saprei dire, A Venezia si facevano ogni anno le *dotazioni*, gli *assegnamenti di fondi* o *Regolazioni di Cassa* che venivano deliberate dai *Pregadi* o *Senato*; si valutavano cioè da esso e si prevedevano le probabili somme che ad ogni Magistrato abbisognavano di consueto ogni anno per provvedere ai servigi che erano di sua attribuzione, e in base a queste previsioni il *Senato* o *Collegio dei Pregadi* assegnava alle varie casse i fondi necessari; e se, non ostante queste previsioni, fosse mancato a qualche cassa il danaro, in causa di spese impre-

viste, il *Collegio dei Pregadi* o *Senato* autorizzava passaggi materiali di somme da cassa a cassa; si ricorreva cioè ai *prestiti* o *dispense* allo scopo di provvedere le casse deficenti di fondi e toglierli da quelle che ne sovrabbondavano.

Ma di tali *dotazioni*, *assegnamenti* o *Regolazioni di Cassa*, di cui si ha notizia certa per Venezia, nulla si sa, e nulla posso dire, per Firenze. Nessun autore, che io mi sappia, ne parla.

Così pure non so se qui fosse praticato il sistema di accumulare in tempi di pace depositi di guerra o tesori, come molto saggiamente praticavasi nella Repubblica Veneta (1), allo scopo di mettere in serbo delle somme che avrebbero potuto occorrere per soddisfare a bisogni impreveduti, a nuove o maggiori spese, senza ricorrere per ciò a *prestiti* ed altri provvedimenti straordinari.

LE SCRITTURE — I BILANCI — I CONTI CONSUNTIVI IL SIDACATO E IL RISCONTRO CONTABILE.

Venendo ora per ultimo a parlare delle *Scritture* e dei *Registri* dei diversi *Magistrati* e *Collegi della Repubblica fiorentina*,

(1) Prof. *Fabio Besta* — Lezioni di Contabilità di Stato ecc,

mi affretto ad asserire che, quantunque non si abbia prova certa sul metodo di scrittura adottato, pure sembra molto probabile che le registrazioni si tenessero a partita doppia — Ciò non soltanto lo attestano riputatissimi scrittori (1), ma lo conferma la logica dei fatti. In Firenze presso i banchi e nel commercio i libri e le scritture erano difatti tenuti a partita doppia, è quindi razionale supporre che già fin d'allora un tale metodo fosse messo in pratica anche presso gli uffici governativi di uno Stato, nel quale gl' industriali e i commercianti avevano così gran parte negli affari e nei negozi pubblici.

Se però non ho potuto rinvenire ed esaminare nessun registro principale della vecchia Repubblica fiorentina, ove attingere così da fonte sicura le notizie opportune sull' adozione della partita doppia, qualche memoria però ho potuto raccogliere per rispetto alla *Scrittura sussidiaria*. Ricordo difatti il *Quaderno* o *Codicetto d' Uscita* dei *Camerlenghi* dell'anno 1303, che si conserva tuttora nell' Archivio di stato in Firenze. (2)

(1) *Carlo Messina* — Bozzetti Computistici — Roma 1878. - « il Comune di Firenze fino dal 1432 come attestano taluni scrittori, avrebbe tenuto i registri in *partita doppia* » — pag. 3.

(2) Arch. Stor. Ital. — L'Antica Camera del Comune di Firenze — *L. Gherardi* — Serie 4. n. 48.

In questo registro i *Camerlenghi*, esattori o tesorieri del pubblico danaro, notarono tutte le somme entrate nella loro cassa, riscosse dai terzi, e tutte quelle uscite dalla medesima, e cioè ai terzi contate. La 1.ª partita porta la data del 7 Agosto, l' ultima quella del 30 Settembre 1303. Tutte queste scritture dal principio alla fine sono registrate l' una di seguito all' altra in ordine cronologico, non sono però separate e raccolte secondo l' oggetto loro in distinti capitoli, come pare che prescrivessero gli *Ordinamenti della Camer*a, ciò che verrebbe a significare che già nel breve termine di 14 anni (1289 al 1303) si era ritornato all' antico sistema, o, come è più probabile e più logico supporre, che oltre ai libri di Entrata ed Uscita, cioè ai registri destinati per la scritturazione sistematica ove raccogliere e classificare le partite in capitoli, vi fossero e si adattassero già anche registri per la scritturazione cronologica, ove annotare le diverse operazioni di gestione pubblica giorno per giorno, man mano che si verificavano ed accadevano.

Del resto questa asserzione è convalidata da quanto sta scritto negli ordinamenti stessi, giacchè con essi si prescrive ai Notai di *scrivere così l' Entrata come l' Uscita in due diversi libri.*

Questo Codicetto oltre di avere un'importanza quale documento di scrittura, ha anche una certa importanza storica per alcuni titoli o categorie di spese d'indole diversissima, da cui si attingono notizie della vita politica di Firenze, del passato di quella Repubblica, gloriosissima e prospera sì, ma tormentata da lotte intestine, da civili discordie, da invidie, da gelosie, da guerre al di fuori, e quindi sospettosa, attorniata da berrovieri e da spie.

*
* *

La *Repubblica di Firenze* curava pure la formazione dei *Bilanci* e dei *Conti annuali*, e circa i primi, alcuni scrittori, fra cui il Cibrario e il Sismondi, vorrebbero nella semplice enumerazione delle *entrate assise* e delle *spese ferme* del Comune di Firenze, che *G. Villani* ci offre, dicendo di averle egli stesso potuto « *diligentemente levare dai ligistri del Comune* » (1), vorrebbero dico, cotali autori, vedere in essa un primo esemplare di Bilanci pubblici generali giunti fino a noi — Ma a questo proposito ben pensa il Prof. Besta, ritenendo codesti autori in probabile errore. Egli dice « il Villani non ci dà l'intera serie delle rendite e delle spese effettive di un dato anno, ma solamente le rendite e le spese ferme, normali, quali

(1) *G. Villani — Cronaca* — vol. 7. pag. 195.

secondo i registri del 338 si poteva valutare » ; e lo stesso Villani afferma che riguardo alla spesa pei soldati a piedi e a cavallo non si ha regola ne numero fermo, e che non tien calcolo affatto della spesa delle mura, dei ponti e di altre costruzioni ed opere pubbliche — Perciò concludendo coll' esimio Prof. Besta: i fiorini 300,000 che segnano l' Entrata annuale secondo il Villani, e i 40,000 che indicano la spesa, non possono prendersi come i risultamenti finali di un esatto e compiuto bilancio.

Tuttavia anche in Firenze si compilarono *Stati* e *Bilanci di Previsione* e cioè *prospetti* ove si raccolsero tutte le entrate e le uscite normali della Repubblica, che vennero ampiamente discussi e votati dalle Assemblee sovrane le quali esercitavano il controllo legislativo. Il *diritto di Bilancio*, e cioè la facoltà di *consentire le entrate* e di *limitare le spese*, di origine feudale (1),

(1) Presso gli *Stati feudali* le *Assemblee*, rappresentanti i 3 Stati (Nobiltà — Clero — Comuni o Borghesia) consentivano *sussidi*, *doni* o *collette*, quando le entrate che il Principe ricavava dai propri domini, e le *regalie*, cioè le *tasse* o *balzelli* imposte da lui, non bastavano a provvedere a tutti i bisogni dello Stato.

Si ebbero *Stati Generali* o *Assemblee* che votarono *imposte* in *Francia* — in *Savoja* — alla *Corte di Spagna* e nei *Parlamenti Siciliani*. Ma l' *Inghilterra* è il solo paese in cui simile istituzione feudale abbia potuto

stato bandito ovunque col costituirsi, nell' età di mezzo, dei Principati e delle monarchie, e solo riconosciuto e validamente difeso in *Inghilterra*, è quivi benignamente accolto e gelosamente custodito. E mentre negli Stati assoluti (così in Piemonte (1)) l' approvazione dei Bilanci e di tutti gli atti ad essi attinenti viene da una sola volontà — quella del Sovrano — in *Firenze* invece, *governo rappresentativo e popolare*, tale approvazione spetta ai *Consigli o Assemblee parlamentari*, cioè ai rappresentanti ed eletti del popolo, i quali si servono di esso Bilancio come strumento per esercitare il loro *controllo antecedente* vale a dire per moderare e limitare le facoltà di tutti i Magistrati ed ufficiali attendenti al governo e maneggio dei valori ed all' esecuzione dei Pubblici Negozi.

Dissi già come la *Repubblica di Firenze* oltre di curare la compilazione dei

durare, ove il *diritto di consentire l' imposta sia stato riconosciuto e validamente difeso* in mezzo a continui conflitti fra la Corona e il potere legislativo.

(1) In *Piemonte* le *previsioni di Cassa* e cioè delle *entrate* e delle *spese* deliberate e limitate dal *Principe*, erano esposte in *Bilanci speciali*, compilati dai *capi delle particolari aziende* ed epilogati in un *Bilancio universale* dal *Generale delle Finanze*, che poi riveduto da un *Controllore*, dipendente dal Principe, e discusso da un *Consiglio di Finanza* veniva sottoposto alla sanzione Sovrana. — vedi Prof. *Fabio Besta — Lezioni di Contabilità di Stato* ecc.

Bilanci annuali curasse pur quella dei *conti consuntivi* o *Rendiconti*, dimostranti l'andamento della gestione pubblica in fine d'esercizio. E per riguardo ad essi conti annuali il *Cibrario* afferma che nessun principato li ebbe nel medio Evo (1) — Difatti la compilazione di *conti generali* a quei tempi dovette essere assolutamente impossibile (2) ne erano difficoltà insormontabili alla loro formazione la mancanza di *unità del Tesoro*, il sistema allora vigente della *moltiplicità delle casse* e le varie e disforme maniere ond' erano ordidinati i servizi finanziarî. Egli è perciò adunque che in questo tempo anche in Firenze, non troveremo se non *conti parziali, i conti cioè delle varie casse* o se vuolsi i *conti dei molteplici cassieri*, dei *contabili* od *agenti finanziari*, i conti insomma che oggi, sottoposti al *riscontro giudiziale* della *Corte dei Conti*, si dicono appunto *conti giudiziali*, dimostranti l'*entrata* e l'*uscita* ossia il *movimento*, e l'*inessere* del *danaro, valori* o *materie di proprietà dello Stato*. E tali conti non servirono che a un semplice ed unico scopo, quello cioè *Statistico-amministrativo*, come era

(1) Prof. *Fabio Besta* — op. cit.

(2) La compilazione di *conti generali*, anche ristretta alla sola parte finanziaria, non è più antica dello scorso secolo e i primi esempi si ebbero in Venezia e in Piemonte.

l' indole dei conti negli *Stati Assoluti* e nelle *Oligarchie* (1), mancando del carattere, che sono venuti acquistando soltanto ai tempi nostri — quello cioè di servire come strumento principale per cui le assemblee sovrane esercitano il loro *controllo susseguente*, senza di che poco varrebbero le limitazioni poste al potere esecutivo mercè l' approvazione dei Bilanci preventivi.

Non è da meravigliare però se *Firenze*, repubblica democratica, aveva conti di tal natura in tutto simili a quelli degli Stati assoluti e delle Oligarchie, allorchè si pensi che i Parlamenti conseguirono assai più tardi e con ben più poderosa fatica il diritto di sindacato sulla gestione delle finanze, ossia quello di investigare l' andamento dell' amministrazione ed esaminare i conti per approvarli o respingerli, che non il *Diritto di Bilancio*, conseguenza logica, quasi necessaria del diritto di consentire

(1) Tale era l' indole dei conti in *Francia*, in *Austria*, in *Russia* e tale pure quella degli *spogli* o conti delle singole Aziende in Piemonte — presso i quali Stati i conti erano resi al capo dello Stato da un Magistrato a cui era affidato l' alto controllo finanziario. E tali furono pure i conti presso le *Oligarchie* ove venivano dai Supremi Consigli anzichè approvati, semplicemente riconosciuti — vedi Prof. *Fabio Besta* — Lezioni di Contabilità di Stato ecc.

l'imposta, formante parte delle istituzioni feudali. (1)

Secondo però quanto ha lasciato scritto il Canestrini, nella sua pregievolissima opera — La *Scienza* e l'*arte di Stato in Firenze* — parrebbe, se non erro, che la Repubblica fiorentina curasse già la com-

(1) L'*Iniziativa verso la conquista* di questo diritto di *Sindacato sulla gestione della pubblica finanza*, ossia quello *di avere i Rendiconti*, parte dall'*Inghilterra* — I primi tentativi fatti dal Parlamento Inglese per conseguire ed esercitare questo diritto, risalgono al 1260, e dopo una lotta lunga, ostinata, continua il *principio costizionale sulla presentazione dei conti e sull'ingerenza della Camera dei Comuni nella gestione del pubblico danaro* è finalmente affermato in tutta la sua pienezza.

In *Francia* gli *Stati Generali* non sempre si convocarono, nè sempre si mostrarono così perseveranti ed energici nel lottare contro la Corona, alla conquista dei *diritti parlamentari* e *costituzionali*, come si era con grande energia ed efficacia combattuto e solennemente affermato in Inghilterra. Quindi egli è che con grande difficoltà, e dopo lungo tempo, che gli *Stati Generali* potevono ottenere la *presentazione e revisione dei conti d'entrata e di spesa*, conti del resto incompleti ed oscuri, sicchè mai potè aversi notizie esatte e sicure e particolareggiate sullo stato delle pubbliche finanze. E solo sulla fine del secolo passato, mentre si sentiva già il rombo della tempesta che doveva travolgere la monarchia, e quando furono di nuovo riconvocati gli *Stati Generali* (5 Maggio 1789) il *principio costituzionale della resa dei conti* fu riconosciuto senza restrinzione — Dallora in poi tale principio che i *Conti abbiano ad essere approvati per legge, come i Bilanci*, fu ammesso da tutte le costituzioni; accolto pure dal nostro Statuto — vedi Prof. *Fabio Besta* — op. cit.

pilazione di *conti generali* poichè egli afferma che in Firenze non solo si compilarono *Stato di Previsione* e *Fa-bisogni di Cassa*, ma dagli statisti si conobbe e si mise in pratica il sistema dei *Bilanci normali*, cioè *conti* o *prospetti* ove si raccolse la *dimostrazione particolareggiata* e *compiuta di tutte le entrate e di tutte le uscite del dominio della Repubblica e nei quali non solo si pose in evidenza la posizione esatta della finanza, ma si offrì una ragionata dimostrazione statistica di tutta quanta la condizione economica dello Stato.*

Inoltre, secondo lo stesso autore, con questi *Bilanci normali* si procurò dagli statisti fiorentini di ottenere il pareggio fra la *sostanza mobile* e la *ricchezza fondiaria* e si formarono *Bilanci* sì dell' una come dell' altra raggiungendo in tal guisa due fini; di porre cioè in evidenza: il *montare* dell' *attivo individuale*, e quello dell' *attivo sociale.*

Ottima e saggia pratica osservata dalla Repubblica nella formazione dei pubblici Bilanci si fu poi, sempre secondo lo stesso autore, quella, in verità ammirabile, di separare e distinguere *le spese* alle quali si doveva provvedere mediante il ricavato delle imposizioni od entrate ordinarie, da tutte le altre spese alle quali dovevasi provvedere e soddisfare col mezzo di provvedi-

menti straordinari e cioè con prestanze da imporsi e distribuirsi obbligatoriamente in giusta proporzione fra tutti i c ttadini.

Ed ora per rispetto alla *pubblicità* dei *Bilanci di Previsione* e dei *conti consuntivi*, che forma la principale caratteristica del contrallo moderno, ricorderò come, sebbene tale ottima pratica, di *rendere pubblici i conti*, fosse d' uso perfino negli *Stati* dell' *antica Grecia*, ove dai Reggitori delle città libere e fin da qualche tiranno, si scolpiva in marmo gli estratti dei conti del pubblico erario (1), pure gli è certo che i governi del Medio Evo e dell' età moderna, eziandio quelli retti a forme popolari, non lo fecero prima dello scorcio del secolo passato.

A *Venezia*,col pretesto che il maggior secreto ha da tenersi nel governo delle finanze, i Bilanci e i Conti risguardanti l'amministrazione pubblica dovevano riporsi nella Cancelleria segreta per essere gelosamente custoditi. Tale fu il sistema tenuto a quei tempi dai reggitori della cosa pubblica presso tutti gli Stati ; ed anche in *Firenze* la condizione delle Finanze, come a Venezia, fu sempre un mistero. (2)

(1) Prof. *Fabio Besta* — Lezioni di Contabilità di Stato ecc..

(2) Un primo esempio di pubblicità fu dato nel 1781 in Francia da *Necker*, *Controllore Generale di Fi-*

*
* *

Del pari che le moderne amministrazioni pubbliche, *Firenze* sentiva il bisogno di coordinare le scritture e la compilazione dei Bilanci e dei conti, con un severo, compiuto ed efficace ordinamento di controllo.

E come presso la Repubblica Veneta vedemmo esistere parecchi Magistrati con autorità di Sindacato su tutti gli ufficiali ed agenti che avevano il governo e il maneggio dei beni e valori dello Stato; così pure presso quella di Firenze noi troveremo speciali *Magistrati Sindacatori*, ciascuno con nome diverso e con proprie e particolari attribuzioni, a cui deputavasi il riscontro o controllo contabile-amministrativo su tutti i vari uffici che attendevano alla pubblica gestione.

Sapienti sopra ogni dire, e pieni di utilissimi insegnamenti erano poi gli ordini e le leggi emanate dai *Signori Nove* in-

nanza sotto il Regno di Luigi XVI, col dare alle stampe, in mezzo allo stupore di tutt'Europa « *le Compte rendu au Roi* » specie di *Bilancio d' avviso* o *Stato delle Entrate e spese annuali e normali del Regno* — Affermato così il principio della *pubblicazione dei Conti*, questo veniva seguito sotto il Consolato e l' Impero; e tale consuetudine dai Napoleonidi fu portata in Italia, ove si ebbero i conti del *Primo Regno Italico* pubblicati dal Ministro *Prina*. In seguito alla ristaurazione i pubblici conti di finanza non furono più pubblicati in Italia se non dopo il 1848 - Solamente a cominciare dal 1862 la Russia si decise a pubblicare per le stampe il ristretto dei suoi Bilanci — vedi Prof. *Fabio Besta* — Lezioni di Contabilità di Stato ecc.

torno alla gestione e al controllo delle pubbliche finanze « nelle quali tu vedi la civile Toscana percorrere gli ordinamenti amministrativi, che la Rivoluzione di Francia ravvivò, e che, per virtù di naturale espansione, vanno ogni dì più distendendosi in tutte le parti del globo. « (1)

Quivi erano previsti i casi d'imperizia o di negligenza dei pubblici funzionari; si accennava ai provvedimenti da prendersi e si provvedeva infatti al buon andamento di tutto, mercè *di accorti riscontri preventivi*, col mezzo cioè di un *controllo* sopratutto *antecedente* allo scopo di *prevenire* anzicchè *reprimere* gli abusi.

Quivi si videro stabilire commendevoli misure e prescrizioni per limitare la spesa e procurare l'uso più cauto e conveniente della pubblica ricchezza.

E mentre si esorta da una parte di evitare le spese superflue, e di restringere quelle, che pur essendo consuete, non sono tanto urgenti, si eccitano gli ufficiali di esazione a curare col più scrupoloso impegno tutte le entrate pubbliche sì che esse s' aumentino nell' interesse dello Stato.

Quivi severissime erano le pene inflitte gradualmente ai pubblici ufficiali che aves-

(1) *F. A. Bonalumi* — Storia della Genesi del pensiero logismografico — S. Remo 1878, pag. 151.

sero trascurate le regole prescritte dai Superiori; e degne di particolare menzione sono le multe inflitte agli Agenti morosi e a quelli che ritardavano la presentazione dei conti. (1)

Nè è da dimenticare come si esortassero

(1) « Le ragioni de' Camerlenghi ed altri debbono saldarsi per li *Podestà* e Rettori dove sono sottoposti al civile, e per i loro Ragionieri o altri soliti intervenirvi, e debbono rogarsi per i cancellieri propri, pagando al *Podestà* e al *Cancelliere*, secondo il solito, e così ai Ragionieri, e quello che così le rogherà debbe scrivere le partite a entrata e uscita distintamente l'una dall'altra con la ragione perchè, e da essi, e a chi si pagano, o ricevono e con le ricevute dei pagamenti; e debbono quelli, a chi si salderanno tali ragioni farsi mettere ad entrata quanto avranno riscosso, e quanto sarà loro pervenuto in mano per qualunque conto. » I Camerlenghi i quali avessero poi trascurato di registrare in entrata del conto una qualche partita, i Ragionieri e i Cancellieri che avendone attinta notizia, lo permettessero, andavano soggetti a una multa pecuniaria, in una somma eguale al montare della partita tralasciata di annotare — Inoltre i Camerlenghi e i Rettori uscenti di carica dovevano saldare le ragioni entro il termine di 8 giorni dopo la fine del loro ufficio, ed entro altri 15 giorni erano tenuti a versare e rimettere nelle mani del loro successore le somme di cui, in seguito alle risultanze o saldo finale del conto loro, restavano debitori verso lo Stato — « Se per qualche accidente questo (il successore) non vi fosse » dovevano depositare la somma da loro dovuta nella Cassa del Tesoro pubblico « nelle mani cioè del Camerlingo di SS. Nove, pena a chi ne mancasse di soldi 2 per lira di tal debito non passando lire 100 » oltrepassando la qual somma era in facoltà di quel Magistrato di aumentare la misura o quota dovuta o titolo di multa — vedi *Bonalumi* — op. cit. pag. 153.

coloro i quali erano preposti alla cura e alla tutela dei beni del fisco a procedere con integrità e schiettezza, a vigilare e riscontrare « con occhi del continuo veglianti » ogni più piccolo atto, ogni minima azione dei pubblici funzionari, a investigare e scoprire le contravvenzioni, le illegalità, gli abusi, le frodi loro e darne prontamente contezza ai Superiori, affinchè fossero giustamente puniti e si potesse speditamente provvedere e rimediarvi. (1)

Tale controllo degli *inquisitori*, *regolatori*, *sindaci*, *avvocati fiscali* e di tutti gli altri *Magistrati sindacatori* era poi qui, come a Venezia, a quanto sembra, rafforzato da un *riscontro tutto contabile* eseguito dai *Ragionieri* o impiegati stipendiati e che essi ottenevano mercè di un rigoroso *ordinamento delle casse e delle scritture.*

Non so però se, a rendere viepiù sempre pieno ed efficace il controllo, esistessero

(1) « Procurino » è detto « con ogni diligenza opportuna di avere notizia di tutte le trasgressioni, o delitti che in danno del pubblico si commettessero, e benchè fossero cose di poco momento, ne dessero subito conto a SS. Superiori, e *ricordinsi che ogni errore, ancorchè piccolo, in un ministero pubblico è grandissimo.* Assistano però del continuo colla loro vigilanza in tutti i luoghi della loro carica, e *non resti giammai stabilito pubblico negozio, dove essi non pongano la loro propria mano* » vedi — *Bonalumi* op. cit.

qui, come esistevano a Venezia, e ove fecero così buone prove, quei particolari uffici designati dalla Repubblica Veneta coi nomi di *Scontri* o *Controllori* e con quello di *Appuntadori* (1); ma è probabile che se non in tutto, qualche cosa però di simile vi fosse anche in Firenze. E dopo tanti sapientissimi provvedimenti, dopo così infinite cautele, così sagaci prescrizioni e ordinamenti sì nella forma che nella sostanza delle scritture, dei congegni e del controllo contabile amministrativo, è agevole lo spiegarsi del perchè l'amministrazione delle pubbliche finanze procedesse in modo così corretto e castigato.

Per concretare ora un giudizio sopra una così saggia e corretta amministrazione, quale era quella dell'antica Repubblica di Firenze, non potrei terminare con parole più belle

(1) Presso gli uffici di esazione tenevasi, in Venezia un doppio ordine di scritture di giornali reciprocamente riscontrantisi — uno dei quali era tenuto da chi attendeva agli effettivi incassi e pagamenti — l'altro da un *Ragioniere*, *Scontro* o *Controllore* posto accanto a lui per vigilarne l'opera e impedirne ogni atto contrario alle autorizzazioni ricevute.

A sindacare l'opere dei *Contadori* (coloro che avevano il materiale maneggio del danaro) si deputavano gli *Appuntadori* coll'incarico di rivedere i Giornali e quaderni, le scritture insomma da essi compilate e confrontarle colle risultanze effettive di Cassa — vedi Prof. *Fabio Besta* — Lezioni di Contabilità di Stato ecc.

e più acconcie di quelle colle quali conclude, molto opportunamente lo stesso egregio Comm. *Bonalumi:* « tutto ciò », egli dice, « rende facile ragione del come potè *Pietro Leopoldo* (aiutato dal sapiente, integerrimo ed operosissimo suo ministro *Angelo Gavanti*) dare alle finanze un assetto meraviglioso, e con straordinario esempio lasciare, allorchè si cinse dell' imperiale corona d' Austria, quel bellissimo rendimento dei conti comparativi della finanza del Granducato per gli anni dal 1765 al 1789, col quale volle, avvegnachè sovrano assoluto, rendere al popolo chiara ragione delle pubbliche sostanze da lui nei 25 anni di suo governo amministrate. Ma tali buoni ordinamenti scomparvero al sopravvenire dell' occupazione di Francia. (1) »

E con ciò ho finito. Non già colla persuasione di avere compiutamente svolto e delucidato il difficilissimo mio tema, che esso non fu certo se non lontanamente adombrato. Ma io non ho potuto fare di più, nè di meglio. Le storie comuni, benchè diffusissime, ci ammaestrano, nulla ci tramandano intorno a un così importante soggetto e le pubblicazioni speciali, ove attingere notizie ampie e sicure, mancano. Io

(1) *Bonalami* op. cit. pag. 155.

adunque mi sono accinto al lavoro, sicuro di riescire male e incompleto. Ma compreso dell' alta importanza di questi studii, ora che con tanto censo di erudizione, si cerca, con tutti i mezzi, d' interrogare ogni vestigia del passato, e di strapparne il secreto; compreso di quanti e quali ammaestramenti si possono trarre da uno studio accurato e diligente, intorno alle sapienti istituzioni e agli organismi economico-amministrativi dei nostri antichi Stati medioevali, sarò soddisfatto, se il mio esempio servirà di sprone a continuare in questi studii. Altri, ben più fortunato di me, saprà raccogliere i miei sforzi; e in *Firenze* stessa, ove io non ho potuto recarmi per fare utili ricerche, saprà, sul terreno da me appena assodato, erigere lo stupendo edificio storico (che è pure una gloria patria), dell'amministrazione di quella Repubblica, la quale attraverso tante mutazioni politiche, in mezzo a tante discordie, tumulti e guerre, seppe dare alle sue finanze ordinamenti savi e durevoli e forti.

Venezia, Aprile 1886.

509,231

CESARE TARTAGLI FIRENZE
Libreria di Libri

Monkani